Circolare del 28/05/2007 n. 17 - Agenzia delle Dogane - Area Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti

Disposizioni di applicazione del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 recante "Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricita'".

Sintesi: La circolare fornisce primi orientamenti per l'applicazione della disciplina del Decreto legislativo 2 febbraio 2007 n. 26 recante attuazione della Direttiva 2003/96 CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricita' a partire dal 1 giugno 2007.

Testo:

1 Premessa
2 Considerazioni generali
3 Articoli 3, 5 e 11 del TUA
4 Articolo 21 del TUA
5 Articolo 21 bis del TUA
6 Articolo 22 del TUA
7 Articolo 23 del TUA
8 Articolo 26 del TUA (gas naturale)
8.1 Oggetto, campo di applicazione e momento generativo dell'obbligazione tributaria
8.2 Gas naturale per combustione per usi civili ed industriali
8.3 Tassazione delle miscele
8.4 Soggetti obbligati
8.5 Adempimenti dei soggetti obbligati
8.6 Soggetti esonerati dall'obbligo di prestazione della cauzione e revoca del predetto esonero
8.7 Diniego e revoca dell'autorizzazione di cui al comma 10
8.8 Dichiarazione annuale e pagamento dell'accisa
8.9 Obblighi previsti per i soggetti che esercitano attivita' di vettoriamento del gas naturale
8.10 Sottrazione fraudolenta di gas naturale
9 Carbone, lignite e coke di carbon fossile
9.1 Soggetti passivi d'imposta
9.2 Versamento dell'imposta
9.3 Cauzione
9.4 Estrazione e produzione per conto proprio
10 Oli e grassi animali e vegetali
11 Energia elettrica
11.1 Articolo 52 del TUA
11.2 Articolo 53 del TUA
11.3 Articolo 53-bis del TUA
11.4 Altre modifiche al titolo sull'energia elettrica del TUA
12 Usi esenti e agevolati (Tabella A)
12.1 Punto 5: "Impieghi in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, silvicoltura, piscicoltura e florovivaistica"
12.2 Punto 10:"Gas naturale impiegato negli usi di cantiere e nelle operazioni di campo per la coltivazione degli idrocarburi"
12.3 Punto 11:"Produzione diretta o indiretta di energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l'imposta di consumo sull'energia elettrica e autoproduzione di energia elettrica"
12.4 Punto 14: "Produzione di ossido di alluminio e di magnesio dall'acqua di mare"
12.5 Punto 15: "Gas di petrolio liquefatti utilizzati negli impianti centralizzati per usi industriali"
12.6 Altre modifiche della Tabella A
13 Altre disposizioni del Decreto
13.1 Disposizioni in materia di aliquote di accisa e di imposta sul valore aggiunto sul gas naturale per combustione per usi civili
13.2 Disposizioni in materia di imposta addizionale regionale sul gas naturale
13.3 Adeguamento della normativa delle Regioni
13.4 Imposta addizionale comunale e provinciale sull'energia elettrica
13.5 Incremento dell'aliquota d'accisa sul gasolio usato come carburante
13.6 Abrogazione della imposta di consumo su determinati idrocarburi solidi ed emulsionati

* * * * * *

1 Premessa

E' stato pubblicato, nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2007, il **decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26** di attuazione della **direttiva 2003/96/CE** che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricita' (d'ora in avanti denominato "Decreto").

In relazione all'argomento, con nota n. 960/II del 4 maggio 2007 dell'Area Centrale Affari Giuridici, e' gia' stata richiamata l'attenzione delle strutture regionali di questa Agenzia sulle principali novita' introdotte dal Decreto nel settore tributario delle accise.

Con la presente circolare si intendono fornire le necessarie istruzioni al fine di consentire l'immediata e corretta attuazione delle disposizioni ivi contenute, impartendo i primi indirizzi operativi elaborati, per la fase di prima applicazione, anche sulla base delle problematiche finora rilevate.

Sulla base del monitoraggio delle problematiche che saranno tempestivamente segnalate, si procedera' ai relativi approfondimenti ed all'emanazione delle ulteriori direttive che si rendessero necessarie.

Dopo alcune considerazioni di carattere generale (paragrafo 2) si passa a descrivere l'art. 1 del Decreto, che ha introdotto diverse modifiche al **decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504** (in prosieguo "TUA") a decorrere dal 1 giugno 2007.

Al paragrafo 3 sono illustrate le modifiche al Capo I del Titolo I del TUA.

Ai paragrafi da 4 a 8 vengono commentate le modifiche del Capo II del suddetto Titolo I, facendo oggetto di specifica trattazione, al paragrafo 9, il carbone, la lignite ed il coke ed, al paragrafo 10, gli oli e grassi animali e vegetali.

Al paragrafo 11 si illustrano le modifiche introdotte al Titolo II ed al paragrafo 12 quelle alla Tabella A del TUA.

Infine, al paragrafo 13 sono commentate le disposizioni di cui ai restanti articoli da 2 a 8 del Decreto.

Nel corso della trattazione ci si riferisce alle due versioni del TUA, vigente fino al 31 maggio ed in vigore dal 1 giugno, rispettivamente come testo "precedente" e testo "nuovo".

Per "Ufficio (territorialmente) competente", invece, si intendera' l'Ufficio delle Dogane (ovvero l'UTF laddove ancora esistente) territorialmente competente.

2 Considerazioni generali

Tra le principali novita' contenute nella **direttiva 2003/96/CE** (d'ora in avanti denominata "Direttiva") vi e' l'ampliamento del campo di applicazione della direttiva 92/12/CEE, con la sostituzione, nell'ambito dei prodotti sottoposti ad accisa, della categoria degli "oli minerali" con quella ben piu' estesa costituita dai "prodotti energetici" cui viene, inoltre, aggiunta l'elettricita'.

A tal fine, l'art. 1, comma 1, del Decreto dispone preliminarmente la sostituzione delle parole "oli minerali" con "prodotti energetici"; tale modifica non e' ovviamente da riferirsi all'espressione "oli minerali greggi", che individua un ben determinato prodotto.

Lo scopo della Direttiva e' evidentemente quello di assicurare il buon funzionamento del mercato interno estendendo la tassazione armonizzata ai prodotti energetici diversi dagli oli minerali ed all'energia elettrica e di fissare livelli minimi comunitari di imposizione piu' appropriati.

Di rilievo e' l'inserimento nella categoria dei prodotti energetici sottoposti ad accisa degli oli vegetali, dell'alcole metilico, del carbone, della lignite, del coke e del gas naturale, termine quest'ultimo che va a sostituire la denominazione precedente di "gas metano".

Da sottolineare l'individuazione, per molti di questi prodotti, del

peculiare momento generatore dell'obbligazione tributaria nell'atto di cessione all'utente finale (gas naturale, energia elettrica) o dell'assoggettamento a tributo condizionato alla destinazione per usi di carburazione e combustione (oli e grassi animali e vegetali, metanolo ed altri).

Cio' comporta, per l'energia elettrica ed il gas naturale, modifiche relative alla tipizzazione dei soggetti obbligati, ai casi di esclusione dal campo di applicazione dell'accisa nonche' alle ipotesi di esenzione dalla medesima, mentre, per gli oli vegetali, la necessita' di dare elementi di specifico indirizzo per l'applicazione dell'istituto del deposito fiscale.

Ulteriore novita' prevista dalla Direttiva in questione e' l'esclusione dal proprio campo di applicazione di alcuni impieghi dei prodotti energetici. In particolare, sono esclusi gli impieghi per la riduzione chimica, nei processi elettrolitici, metallurgici e nei processi mineralogici. In ossequio alla predetta previsione comunitaria, il nuovo articolo 21, comma 13, esclude gli stessi prodotti, dall'ambito di operativita' dei commi 2, 3, 4 e 5 del medesimo articolo, facendo salva la sola applicazione delle disposizioni relative alla circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa.

Appare opportuno sin d'adesso richiamare l'attenzione su alcune modifiche apportate alla tabella A allegata al TUA, determinate dalla sottoposizione a tassazione di alcuni prodotti che finora ne erano esclusi.

In particolare, va segnalata la previsione dell'esenzione degli oli vegetali non modificati chimicamente impiegati nei lavori agricoli, di cui al punto 5 della menzionata tabella A. L'efficacia di tale previsione e' peraltro subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea.

Analoga previsione e' stata inserita nel punto 11 della tabella A per cio' che concerne gli oli vegetali non modificati chimicamente impiegati nella produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica.

Cio' premesso, nell'invitare le strutture operative di questa Agenzia ad un'attenta lettura del Decreto si procede di seguito ad illustrare nel dettaglio le modifiche intervenute evidenziando le novita' di maggior rilievo.

3 Articoli 3, 5 e 11 del TUA

Con le lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art.1 del Decreto sono introdotte le modifiche seguenti:

a) Il termine di pagamento delle accise sui prodotti energetici (articolo 3 del TUA) e' procrastinato dal 16 al 20 agosto per le immissioni in consumo che avvengono in luglio;

b) Le aziende municipalizzate vengono equiparate agli altri soggetti obbligati nella prestazione della cauzione nell'esercizio del deposito fiscale (articolo 5 del TUA); cio' per evitare la configurazione di un trattamento privilegiato nei loro confronti, passibile di censura comunitaria in materia di aiuti di stato. Resta inteso che le aziende municipalizzate potranno accedere all'esonero, su richiesta, al pari dei soggetti affidabili e di notoria solvibilita';

c) La nota (1) in calce all'art. 11 del TUA viene riformulata in accordo alla definizione di "serbatoi normali" di autoveicoli contenuta nella Direttiva, rilevante, com'e' noto, per valutare se il trasporto di prodotti energetici avviene per uso proprio ovvero per fini commerciali e, quindi, con diverso trattamento tributario.

4 Articolo 21 del TUA

Con la lettera d) del comma 1 dell'art.1 del Decreto, l'articolo 21 del TUA e' stato integralmente sostituito. Il nuovo articolo 21, titolato "Prodotti sottoposti ad accisa", fa ora esplicito riferimento alla categoria dei prodotti energetici, che vengono individuati con specifico riferimento ai codici di Nomenclatura Combinata contenuti nel **regolamento (CE) n. 2031/2001** della Commissione del 6 agosto 2001, cosi' come peraltro dispone il nuovo comma 7 dell'articolo 67.

Sono prodotti energetici i prodotti di cui ai seguenti codici NC:

2701	Carboni fossili; mattonelle, ovoidi e combustibili solidi simili ottenuti da carboni fossili
2702	Ligniti, anche agglomerate, escluso il giavazzo
2704	Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite o di torba, anche agglomerati; carbone di storta
2705	Gas di carbon fossile, gas d'acqua, gas povero e gas simili, esclusi i gas di petrolio e gli altri idrocarburi gassosi
2706	Catrami di carbon fossile, di lignite o di torba e altri catrami minerali, anche disidratati o privati delle frazioni di testa, compresi i catrami ricostituiti
2707	Oli ed altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura; prodotti analoghi nei quali i costituenti aromatici predominano, in peso, rispetto ai costituenti non aromatici
2708	Pece e coke di pece di catrame di carbon fossile o di altri catrami minerali
2709	Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi
2710	Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate ne' comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o piu' di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; residui di oli
2711	Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi
2712	Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, "slack wax", ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati
2713	Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi
2714	Bitumi ed asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche
2715	Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, "cut-backs")
2901	Idrocarburi aciclici
2902	Idrocarburi ciclici
3403	Preparazioni lubrificanti (compresi gli oli da taglio, le preparazioni per eliminare il grippaggio dei dadi, le preparazioni antiruggine o anticorrosione e le preparazioni per la sformatura, a base di lubrificanti) e preparazioni dei tipi utilizzati per l'ensimaggio delle materie tessili, per oliare o ingrassare il cuoio, le pelli o altre materie, escluse quelle contenenti come costituenti di base 70 % o piu', in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi
3811	Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosita', additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali
3817	Alchilbenzeni in miscele e alchilnaftaleni in miscele, diversi da quelli delle voci 2707 e 2902

Vi sono inoltre alcuni prodotti che sono annoverati tra i prodotti energetici esclusivamente laddove vengano destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori. Ove non siano destinati a tali impieghi i prodotti in parola non sono considerati prodotti energetici e pertanto non sono sottoposti ad accisa.

Essi sono:

1507 Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1508 Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1509 Olio d'oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1510 Altri oli e loro frazioni, ottenuti esclusivamente dalle olive, anche raffinati, ma non modificati chimicamente e miscele di tali oli o frazioni con gli oli o le frazioni della voce 1509

1511 Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1512 Oli di girasole, di cartamo o di cotone e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1513 Oli di cocco (olio di copra), di palmisti o di babassu' e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1514 Oli di ravizzone, di colza o di senapa e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1515 Altri grassi ed oli vegetali (compreso l'olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1516 Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati

1517 Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516

1518 Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate ne' comprese altrove

29051100 Metanolo (alcole metilico)

38249099 Prodotti vari tra i quali rientra anche il prodotto biodiesel.

Considerato che il Decreto, all'art. 1, comma 1, sostituisce il termine "oli minerali" con il termine "prodotti energetici", il codice di accisa rilasciato per le attivita' concernenti tutti i prodotti energetici elencati nel nuovo art.21 avra', come elemento individuativo del settore di imposta, la lettera "O".

Il comma 2 dell'articolo 21 individua quei prodotti energetici per i quali sono fissate nell'allegato I al TUA le specifiche aliquote di accisa.

In particolare le aliquote in vigore alla data del 1 giugno sono le seguenti:

Benzina con piombo (1): euro 564,00 per mille litri;

Benzina(1): euro 564,00 per mille litri;

(1) denominazioni cosi' modificate dall'art.1, comma 1, lettera bb) del Decreto

Petrolio lampante o cherosene:

- usato come carburante: 337, 49064 per mille litri
- usato come combustibile per riscaldamento: 337, 49064 per mille litri

Gasolio:

- usato come carburante: euro 423,00 per mille litri;
- usato come combustibile per riscaldamento: euro 403,21391 per mille litri

Olio combustibile denso usato per riscaldamento:
- ad alto tenore di zolfo (ATZ): euro 128,26775 per mille Kg
- a basso tenore di zolfo (BTZ): euro 64,2421 per mille Kg.

Olio combustibile denso per uso industriale:
- ad alto tenore di zolfo (ATZ): euro 63,75351 per mille Kg.
- a basso tenore di zolfo (BTZ): euro 31,38870 per mille Kg.

Gas di petrolio liquefatti
- usato come carburante: euro 227,77 per mille Kg.
- usato come combustibile per riscaldamento:euro 189,94458 per mille Kg.

Gas Naturale:
- per autotrazione: euro 0,00291 per metro cubo
- per combustione per usi industriali: euro 0,012498 per metro cubo
- per combustione per usi civili:

a) per usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986: euro 38,65 per mille metri cubi;
b) per usi di riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui. euro 46,30 per mille metri cubi;
c) per altri usi civili: euro 173, 20 per mille metri cubi;

Per i consumi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con **D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218**, si applicano le seguenti aliquote:

d) per gli usi di cui alle precedenti lettere a) e b): euro 0,0386516 al metro cubo;
e) per gli altri usi civili:euro 0,1242182 al metro cubo.

Nelle province nelle quali oltre il 70% dei comuni ricade nella zona climatica F di cui alla lettera c) dell'art. 8, comma 10, della **legge 23 dicembre 1998, n. 448** e successive modifiche (Aosta, Belluno, Bolzano, Trento e Sondrio) si applicano fino al 31 dicembre 2007 le seguenti aliquote:

f) per usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986: euro 38,65 per mille metri cubi;
g) per usi di riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui: euro 0,0406916 al metro cubo;
h) per altri usi civili: euro 0,1351464 al metro cubo

Carbone lignite e coke impiegati per uso riscaldamento:
- da parte di imprese: 4,60 euro per mille chilogrammi;
- da parte di soggetti diversi dalle imprese: 9,20 euro per mille chilogrammi.

Ai fini della predetta tassazione si precisa che i suddetti prodotti - eccezion fatta per il gas naturale e il carbone, la lignite e il coke - quando sono impiegati per usi diversi da combustibile per riscaldamento o da carburante per motori, sono esenti da accisa cosi' come previsto al punto 1 della tabella A allegata al TUA, che non e' stato oggetto di modifiche da parte del Decreto.

Conseguentemente per i suddetti impieghi continueranno a trovare applicazione le disposizioni contenute nel capo I del decreto ministeriale 17 maggio 1995, n. 322.

Per quel che riguarda il gas naturale la disciplina specifica contenuta nel nuovo articolo 26 individua il momento generatore dell'obbligazione tributaria e la sua esigibilita' nella fornitura al consumatore finale ovvero al momento del consumo per il gas naturale estratto per uso proprio, ove il gas naturale sia destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali, nonche' all'autotrazione. Ne deriva che al di fuori dei suddetti impieghi il rapporto di imposta non puo' ritenersi sorto, con conseguente collocazione fuori dal campo di applicazione dell'accisa del gas naturale utilizzato in impieghi diversi da quelli sopra specificati.

Per quel che concerne il carbone NC 2701, la lignite NC 2702 e il coke di carbon fossile NC 2704, si fa rinvio a quanto illustrato nel paragrafo 9 della presente circolare.

Il comma 3 prevede che i prodotti energetici individuati nel comma 1, diversi da quelli per i quali il comma 2 prevede una specifica aliquota di accisa, siano soggetti a vigilanza fiscale.

Laddove i prodotti energetici del comma 3 vengano utilizzati o siano destinati ad essere utilizzati o messi in vendita come carburante per motori

o combustibile per riscaldamento, sono sottoposti ad accisa in relazione al loro uso secondo l'aliquota prevista per il carburante per motori o il combustibile per riscaldamento equivalente.

Dal solo punto di vista fiscale si chiarisce che per combustibile o carburante equivalente si intende quello che puo' essere sostituito nel particolare impiego al prodotto di che trattasi.

Il criterio dell'equivalenza in parola trova applicazione anche rispetto a qualsiasi prodotto, diverso dai prodotti energetici di cui al comma 1 dell'art. 21, che venga impiegato come carburante per motori o additivo o per accrescerne il volume finale nonche' rispetto ad ogni idrocarburo, diverso dai prodotti energetici suddetti, con esclusione della torba, impiegato come combustibile per riscaldamento.

Resta ferma, ovviamente, l'osservanza delle vigenti norme in materia di combustione e carburazione, emanate per disciplinare profili diversi da quello strettamente tributario.

Qualora i prodotti di cui al comma 3 siano destinati ad usi diversi da carburante per motori o da combustibile per riscaldamento, occorre operare una preliminare distinzione tra quei prodotti che sono prodotti energetici indipendentemente dal loro uso e quei prodotti che sono considerati "energetici" solo allorche' destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori.

Nei confronti del primo gruppo di prodotti il regime di vigilanza previsto dal comma 3 comporta comunque l'assoggettamento alle disposizioni contenute nel capo II del decreto ministeriale 322 del 1995 in quanto compatibili ovvero alle altre specifiche disposizioni vigenti per alcuni di essi.

Per quel che riguarda invece i prodotti di cui ai codici NC da 1507 a 1518, 2905 11 00 non di origine sintetica, e 3824 90 99, che sono prodotti energetici solo allorche' destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori, il regime di vigilanza previsto dal menzionato decreto ministeriale 322 trova applicazione solamente in caso di avviamento ai suddetti impieghi.

Il criterio di tassazione per equivalenza trova applicazione anche nel comma 4 con riguardo ad ulteriori prodotti oltre a quelli che il comma 1 gia' individua tra i prodotti energetici quando sono utilizzati, destinati ad essere utilizzati o messi in vendita come carburante per motori o come additivo ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti.

Il criterio di tassazione per equivalenza e' contemplato altresi' dal comma 5 relativamente ad ogni idrocarburo, escluso la torba, diverso da quelli indicati nel comma 1, da solo o in miscela con altre sostanze, utilizzato, destinato ad essere utilizzato ovvero messo in vendita, come combustibile per riscaldamento. Il medesimo comma ripropone il criterio gia' in uso ai sensi del precedente comma 5, ultimo periodo, di tassazione degli idrocarburi ottenuti dalla depurazione e dal trattamento delle miscele e dei residui oleosi di recupero, destinati ad essere utilizzati come combustibili.

I commi 6, 7 e 8 contengono la specifica disciplina per la tassazione del carbone, della lignite e del coke (codici NC 2701, 2702 e 2704), che viene illustrata nel successivo paragrafo 9.

Il comma 9 prevede che i prodotti energetici individuati al comma 1 del medesimo articolo 21 impiegati per la produzione di energia elettrica siano sottoposti ad accisa per motivi di politica ambientale con l'applicazione delle aliquote stabilite nella tabella A. Il riferimento e' evidentemente alle aliquote specifiche individuate nel punto 11 della medesima tabella per la "produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica, con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l'imposta di consumo sull'energia elettrica", aliquote a suo tempo fissate sulla base dell'impatto ambientale dei prodotti che vengono attualmente utilizzati per la produzione di energia elettrica.

La disposizione trova il suo fondamento nell'articolo 14 della Direttiva che dispone l'esenzione per i prodotti energetici impiegati per la produzione di energia elettrica ferma restando la facolta' degli Stati membri di tassare i medesimi prodotti per motivi di politica ambientale.

In considerazione di tale facolta', il punto 11 della tabella A continua ad applicarsi ed e' stato integrato con l'espressa previsione dell'esenzione per gli oli vegetali non modificati chimicamente utilizzati nel particolare impiego, e dell'aliquota specifica per carbone, lignite e coke (codici NC

2701, 2702 e 2704) pari ad euro 2,60 per 1000 Kg.

Peraltro, in considerazione del fatto che il comma 9 fa riferimento per tutti i prodotti energetici di cui al comma 1 ai livelli di tassazione previsti nella tabella A (rectius punto 11 della tabella A), ne deriva che per quei prodotti per i quali non e' prevista per il particolare impiego una specifica aliquota dovra' applicarsi l'aliquota del prodotto equivalente ricompreso nel predetto punto 11.

Il comma 10 individua espressamente i prodotti ai quali, nella movimentazione con gli Stati membri dell'Unione europea, si applicano le disposizioni relative ai controlli e alla circolazione intracomunitaria previste dal titolo I del TUA. A tal proposito si fa presente che la lettera c) di detto comma contiene un'eccezione per i prodotti di cui ai codici NC 2710 11 21, 2710 11 25 e 2710 19 29, ai quali il regime di controllo sulla circolazione si applica soltanto ai movimenti commerciali allo stato sfuso. Sulla base di accordi comunitari adottati in sede di comitato delle accise, sono considerati allo stato sfuso i prodotti contenuti in recipienti di capacita' superiore a 210 litri.

Le disposizioni del comma 10 si applicano anche ai prodotti utilizzati negli impieghi di cui al comma 13, ossia nella riduzione chimica, nei processi elettrolitici, metallurgici e mineralogici classificati nella nomenclatura generale delle attivita' economiche nelle Comunita' europee sotto il codice DI 26, impieghi esclusi dalla tassazione.

Il comma 11, in adesione a quanto disposto dall'art. 20, paragrafo 3, della Direttiva, riconosce la possibilita' di esonerare i prodotti di cui al precedente comma 10, mediante accordi bilaterali tra gli Stati membri interessati alla loro movimentazione, dagli obblighi relativi ai controlli e alla circolazione intracomunitaria previsti dal titolo I del Testo Unico.

Il comma 12 prevede che l'imposta dovuta per le miscele di tutti i prodotti energetici di cui al comma 1 tra di loro o con altre sostanze, e' calcolata secondo le caratteristiche della miscela risultante, estendendo il criterio di tassazione del precedente art.21, comma 4, riferito agli oli minerali forniti di una specifica aliquota.

Il comma 14 conferma quanto gia' precedentemente previsto in ordine all'applicazione delle aliquote a volume con riferimento alla temperatura di 15 Celsius ed alla pressione normale.

5 Articolo 21 bis del TUA

Con la lettera e) del comma 1 dell'art. 1 del Decreto viene introdotto nel TUA l'art. 21-bis recante "Disposizioni particolari per le emulsioni", applicabili dal 1 gennaio 2008.

Pertanto, ferma restando l'attuale disciplina vigente per il corrente anno 2007, viene previsto uno specifico regime di tassazione nell'ambito di un programma di sei anni (dal 2008 al 2013) delle emulsioni stabilizzate di gasolio o olio combustibile denso con acqua, contenuta in misura variabile dal 12 al 15% in peso, idonee ad essere impiegate nella carburazione e nella combustione, comprese quelle autoprodotte.

L'efficacia di questa disposizione e' subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria. Si fa riserva, pertanto, di impartire ulteriori disposizioni al riguardo prima della predetta data del 1 gennaio 2008.

6 Articolo 22 del TUA

La lettera f), riproduce l'art.22 del TUA, seppur apportandovi alcune modifiche, del cui contenuto si passa ad illustrare la portata.

In particolare, al comma 1, con riferimento al consumo di prodotti energetici all'interno di uno stabilimento di produzione dei medesimi, viene chiarito che la presunzione di non realizzazione del fatto generatore d'accisa opera anche per il consumo di prodotti energetici fabbricati al di fuori dello stabilimento.

Cio' comporta sostanzialmente che, relativamente al consumo di prodotti energetici all'interno dello stabilimento e per scopi connessi alla produzione dei medesimi, non si procede ad imposizione qualunque sia la provenienza degli stessi prodotti energetici, non rilevando a tal fine il luogo di fabbricazione.

Viene ribadito, al comma 2, ora con formulazione espressa, che analoga presunzione di non realizzazione del fatto generatore d'accisa si applica al consumo di prodotti energetici quando i medesimi sono utilizzati in combinazione come combustibile per riscaldamento e nelle operazioni rientranti fra i "trattamenti definiti", previsti dalla nota complementare 4 del capitolo 27 della nomenclatura combinata.

L'uso combinato, in linea con le previsioni comunitarie in materia, richiede che i due sopradescritti impieghi di prodotti energetici siano connessi funzionalmente e, pertanto, circoscritti all'ambito delle operazioni per le quali non si realizza il fatto generatore.

Il comma 3 riproduce, sostanzialmente, il secondo periodo della precedente stesura del comma 3, rendendo possibile, in determinate circostanze, la redazione di un bilancio fiscale unico.

Il comma 4, nel riprodurre la precedente versione del comma 4, aggiunge un'apposita clausola di riserva con la quale vengono inclusi tra gli stabilimenti di produzione di prodotti energetici quelli che attuano i processi di cui all'art.21, comma 13 (riduzione chimica, processi elettrolitici, metallurgici e mineralogici).

Il comma 5 riporta la previsione contenuta nella precedente stesura del comma 5 dell'art.22 enucleando le specifiche operazioni espressamente non considerate produzione di prodotti energetici.

7 Articolo 23 del TUA

La lettera g) apporta una modifica sostitutiva al primo periodo dell'art.23, comma 1, del testo unico che dispone il diretto riconoscimento del regime del deposito fiscale per determinati impianti, chiarendone la portata.

L'applicazione ex lege del regime del deposito fiscale viene consentita:

- per le raffinerie;
- per gli altri stabilimenti di produzione dove si ottengono i prodotti energetici di cui all'art.21, comma 1, sottoposti ad accisa, eccettuati il gas naturale, il carbone, la lignite ed il coke;
- per gli altri stabilimenti di produzione dove si ottengono prodotti sottoposti ad accisa ai sensi dell'art.21, commi 4 e 5;
- per gli impianti petrolchimici.

Per l'esercizio di impianti in regime di deposito fiscale il titolare dei medesimi, qualora antecedentemente non riconosciuti come tali, ha l'obbligo di munirsi, prima dell'inizio dell'attivita', della licenza di cui all'art.63 del Testo unico.

In sede di prima applicazione, tuttavia, onde evitare soluzioni di continuita' nell'operativita' di impianti che assumono il nuovo regime, contestualmente alla presentazione della denuncia da parte dei titolari dei medesimi, l'Ufficio territorialmente competente rilascia una licenza provvisoria che, conclusa la fase istruttoria, deve essere convertita in definitiva o revocata.

8 Articolo 26 del TUA (gas naturale)

La lettera i), sostituisce l'articolo 26 del TUA, la cui precedente rubrica "Disposizioni particolari per il settore del gas metano" viene riformulata, intitolandola "Disposizioni particolari per il gas naturale".

8.1 Oggetto, campo di applicazione e momento generativo dell'obbligazione tributaria.

Nel comma 1, viene definito l'oggetto, il campo di applicazione ed il momento generativo dell'obbligazione tributaria.

In particolare, il nuovo comma 1 stabilisce che "il gas naturale (NC 2711 11 00 e NC 2711 21 00), destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali, nonche' all'autotrazione, e' sottoposto ad accisa, con l'applicazione delle aliquote di cui all'allegato I, al momento della fornitura ai consumatori finali ovvero al momento del consumo per il gas naturale estratto per uso proprio."

Oggetto dell'imposizione tributaria e' "il gas naturale", in coerenza con quanto stabilito nella Direttiva che lo include tra i prodotti energetici che gli Stati membri devono obbligatoriamente sottoporre ad accisa.

Cio' costituisce una novita' rispetto alla precedente formulazione dell'articolo 26 che sottoponeva ad accisa il "gas metano".

Per quanto riguarda il campo di applicazione, il comma riproduce la precedente formulazione, con le necessarie sostituzioni del termine "gas naturale" a quello di "gas metano", sottoponendo ad accisa il gas naturale destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali, nonche' all'autotrazione.

Inoltre, il momento generativo dell'obbligazione tributaria coincide con il momento della fornitura del prodotto ai consumatori finali ovvero con quello del consumo per il gas naturale estratto per uso proprio.

E' questa un'altra novita' nel settore, in quanto per il gas metano, il precedente quadro normativo identificava il momento della nascita dell'obbligazione tributaria "nella fabbricazione" o "nell'importazione" e, nella successiva immissione in consumo, il momento in cui l'accisa diviene esigibile.

8.2 Gas naturale per combustione per usi civili ed industriali

I commi 2, 3 e 4 riproducono con le necessarie sostituzioni del termine "gas naturale" con quello di "gas metano", il testo della nota 1) della precedente formulazione dell'art. 26, contenente la definizione di usi civili ed usi industriali, cui competono distinte aliquote di accisa.

Si richiama in merito agli usi industriali quanto disposto dall'**art.2, comma 73, della legge 24 novembre 2006, n.286** e dal comunicato n. 4428/V del 27 dicembre 2006.

8.3 Tassazione delle miscele

Il comma 5 stabilisce come deve essere applicata la tassazione, stabilita al comma 1, in relazione alla differente concentrazione del metano (inteso come singolo idrocarburo) e degli altri idrocarburi, nel gas naturale.

In particolare e' stabilito, mutuando il precedente criterio, che le miscele gassose in cui il metano inteso come singolo idrocarburo e gli altri idrocarburi sono contenuti nella miscela in misura non inferiore al 70 cento in volume sono da considerarsi alla stessa stregua del gas naturale e pertanto, per tali miscele la relativa aliquota di accisa deve essere applicata all'intero volume; viceversa, per le miscele gassose in cui la percentuale di metano (inteso come singolo idrocarburo) e gli altri idrocarburi risultano inferiori al 70 per cento del volume complessivo, ferma restando l'applicazione dell'articolo 21, commi 3, 4 e 5 (tassazione per equivalenza), l'imposta verra' applicata proporzionalmente al solo contenuto di idrocarburi presenti nella miscela gassosa. Per le miscele di gas naturale con aria o con altri gas ottenuti nelle officine del gas di citta', l'imposta si applica con riguardo ai quantitativi di gas naturale originari, secondo le percentuali sopraindicate, impiegate nelle miscelazioni. Per le miscele di gas ottenuto nelle officine del gas di citta' od in altri stabilimenti, con qualsiasi processo di lavorazione che utilizzi metano o altra materia prima, l'imposta si applica sulla percentuale di metano puro che risulta in esso contenuta.

Il comma 6 prevede che le miscele gassose di origine biologica, destinate agli usi propri del soggetto che le produce, "non sono sottoposte ad accisa".

La disposizione riproduce la disciplina, relativa "al metano biologico", contenuta nella precedente versione del comma 3 dell'articolo 26.

8.4 Soggetti obbligati

I commi 7 e 8 individuano i soggetti obbligati del settore del gas naturale.

In primo luogo il comma 7 stabilisce che i soggetti obbligati al pagamento dell'accisa hanno diritto di rivalsa sul consumatore finale.

La previsione "ex lege" del diritto di rivalsa del soggetto obbligato sul consumatore finale costituisce una novita' del settore.

In particolare, sono soggetti obbligati:

a) i soggetti che procedono alla fatturazione del gas naturale ai consumatori finali. L'individuazione di tale figura di soggetto obbligato non costituisce una novita' per il settore, in quanto nel precedente ordinamento soggetti obbligati -tra gli altri- erano "coloro che vendevano direttamente il prodotto ai consumatori".

Nel nuovo comma in esame si fa espresso riferimento "alla fatturazione del gas naturale al consumatore finale", in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 21, paragrafo 5 della Direttiva che dispone che il gas naturale e' soggetto ad imposizione e diviene imponibile al momento della fornitura da parte del "distributore o redistributore". La definizione di "distributore o redistributore" e' contenuta nelle dichiarazioni del Consiglio iscritte a verbale, allegate alla bozza di Direttiva, dove e' chiarito testualmente che "per distributore o redistributore si intende la persona fisica o giuridica che provvede alla fornitura del gas (...) e che procede o fa procedere alla fatturazione".

Inoltre, la lettera a), innovando rispetto al precedente quadro normativo, include tra i soggetti obbligati le societa' aventi sede legale nel territorio nazionale, munite di registrazione, designate da soggetti comunitari che forniscono il prodotto direttamente ai consumatori finali nazionali.

Sono altresi' soggetti obbligati:

b) i soggetti che acquistano per uso proprio gas naturale da Paesi Comunitari o da Paesi terzi, avvalendosi delle reti di gasdotti ovvero di infrastrutture per il vettoriamento del prodotto;

c) i soggetti che acquistano il gas naturale confezionato in bombole o in altro recipiente da altri Paesi comunitari o da Paesi terzi;

d) i soggetti che estraggono per uso proprio gas naturale in territorio nazionale.

Il comma 8 dispone che i gestori delle reti di gasdotti nazionali, per il solo gas naturale impiegato per il vettoriamento del prodotto, possono essere riconosciuti come soggetti obbligati.

Non e' piu' prevista la facolta' per i titolari di raffinerie, di impianti petrolchimici e di produzione combinata di energia elettrica e di calore di essere riconosciuti soggetti obbligati nel settore del gas naturale.

Inoltre, nella nuova formulazione dell'articolo, non si fa piu' riferimento agli impianti gestiti in regime di deposito fiscale.

Cio' in quanto, cosi come previsto dal successivo comma 13, non e' piu' applicabile al gas naturale, in coerenza con quanto previsto dalla Direttiva, la disciplina del TUA, riguardante il regime del deposito fiscale.

Il comma 9 qualifica come consumatori finali, come nella precedente formulazione dell'articolo, gli esercenti impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione non dotati di apparecchiature di compressione per il riempimento di carri bombolai, con conseguente esclusione dal novero dei soggetti obbligati. Viceversa, gli esercenti impianti di distribuzione stradale dotati delle predette apparecchiature sono da considerarsi soggetti obbligati.

8.5 Adempimenti dei soggetti obbligati

Il comma 10 disciplina gli adempimenti a carico dei soggetti obbligati.

In particolare:

1) Essi avranno l'obbligo di denunciare la propria attivita' all'Ufficio territorialmente competente per territorio in relazione alla sede legale o amministrativa.

L'obbligo di denuncia non costituisce una novita' rispetto al precedente ordinamento, nel quale per i soggetti titolari di depositi fiscali e' prevista la licenza di esercizio e per i soggetti che vendono il prodotto ai consumatori finali (clienti grossisti) e' previsto, in via amministrativa, che essi debbano munirsi di apposito codice di accisa per poter operare.

La denuncia di attivita' deve contenere, oltre i dati identificativi del soggetto obbligato, la quantita' stimata di gas naturale di cui si prevede la fatturazione ai consumatori finali ed il consumo per uso

proprio, nonche' l'ubicazione degli impianti di estrazione per uso proprio e delle apparecchiature di compressione.

Tali dati costituiranno, in mancanza della dichiarazione annuale per il primo anno di attivita', la base di calcolo della rata di acconto mensile e dell'importo della cauzione.

2) I soggetti obbligati dovranno, altresi', prestare una cauzione a garanzia del pagamento dell'accisa in misura pari ad un dodicesimo dell'imposta annua.

Tale misura della garanzia costituisce una novita' per il settore. Nella precedente formulazione dell'articolo (comma 7) la cauzione e' dovuta in misura pari al 5% dell'accisa dovuta per il quantitativo massimo di metano presumibilmente immesso in consumo per usi soggetti a tassazione in un mese.

Nel primo anno di attivita', la cauzione sara' determinata in via presuntiva dall'Ufficio territorialmente competente al quale e' stata presentata la denuncia di attivita', sulla base dei dati comunicati dal soggetto obbligato nella predetta denuncia e di quelli eventualmente in possesso del medesimo Ufficio.

Per i periodi di imposta successivi, la cauzione deve essere prestata in misura pari ad un dodicesimo dell'accisa dovuta nel periodo d'imposta precedente.

L'Ufficio territorialmente competente, effettuati i controlli di competenza e verificata la completezza dei dati relativi alla denuncia nonche' verificata la congruita' della cauzione prestata, rilascera' al soggetto obbligato l'apposita autorizzazione all'esercizio dell'attivita', entro 60 giorni dal ricevimento della denuncia di attivita', assegnando contestualmente il codice di accisa.

Non sara' dovuta una nuova denuncia per i soggetti obbligati gia' attivi nel mercato del gas naturale al 1 giugno 2007. Tali soggetti dovranno adeguare la misura della cauzione, entro il termine di un mese dalla predetta data ai sensi dell'art. 64 del TUA. Gli uffici territorialmente competenti provvederanno tempestivamente al controllo della congruita' della garanzia prestata ed al rilascio della prevista autorizzazione.

Nelle more del rilascio della predetta autorizzazione, per evitare soluzioni di continuita' nell'operativita' dei soggetti attivi nel mercato del gas, saranno mantenuti in essere i codici di accisa gia' attribuiti.

I gestori delle reti di gasdotti nazionali, che intendono avvalersi della facolta' prevista dal comma 8 dell'articolo in esame, sono tenuti a presentare specifica richiesta all'Ufficio territorialmente competente.

3) I soggetti obbligati saranno, inoltre, tenuti a contabilizzare in un apposito registro di carico e scarico i quantitativi di gas naturale estratti, acquistati o ceduti.

In merito alla tenuta del predetto registro si fa riserva di fornire ulteriori istruzioni.

Nella prima fase di applicazione della norma e' da ritenersi valida la documentazione gia' in uso presso i predetti soggetti, contenente tutti gli elementi necessari per garantire il controllo e la determinazione del debito d'imposta.

4) I medesimi soggetti saranno, infine, tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale nonche' al pagamento dell'accisa, secondo i termini e le modalita' indicate nel successivo comma 13.

8.6 Soggetti esonerati dall'obbligo di prestazione della cauzione e revoca del predetto esonero.

Il comma 11 stabilisce che sono esonerate dall'obbligo di prestazione della cauzione le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici.

Il competente Ufficio ha facolta' di esonerare dal medesimo obbligo le ditte affidabili e di notoria solvibilita'.

L'esonero puo' essere revocato nel caso in cui mutino le condizioni che ne hanno consentito la concessione ed in tal caso la cauzione deve essere prestata entro 15 gg. dalla notifica della revoca.

La disposizione in esame riproduce la precedente formulazione del comma 3 dell'articolo 5 del TUA, con la sola particolarita' che le "aziende municipalizzate" non saranno piu' incluse tra i soggetti esonerati dall'obbligo di prestazione della cauzione.

8.7 Diniego e revoca dell'autorizzazione di cui al comma 10

Il comma 12 stabilisce che l'autorizzazione di cui al comma 10 dell'articolo in esame venga negata o revocata a chiunque sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per reati connessi all'accertamento e al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici o sull'elettricita' per i quali e' prevista la pena della reclusione.

Il comma in esame riproduce quanto previsto nel precedente articolo 23, comma 5, del TUA, relativamente alla revoca della licenza per la gestione in regime di deposito fiscale degli stabilimenti di produzione.

8.8 Dichiarazione annuale e pagamento dell'accisa

Il comma 13 riproduce la disciplina contenuta nella precedente formulazione dell'articolo, con la sola eccezione del termine di presentazione della dichiarazione annuale nonche' del termine per il versamento a conguaglio che, dal mese di febbraio, sono differiti al mese di marzo.

In particolare, il comma dispone che l'accertamento dell'accisa dovuta viene effettuato sulla base di dichiarazioni annuali, contenenti tutti gli elementi necessari per l'accertamento del debito d'imposta. Le predette dichiarazioni debbono essere presentate dai soggetti obbligati entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce.

Il pagamento dell'accisa e' effettuato in rate di acconto mensili da versare entro la fine di ciascun mese, calcolate sulla base dei consumi dell'anno precedente. Nel primo anno di attivita' mancando il riferimento storico dei consumi, gli acconti saranno calcolati in via presuntiva, sulla base dei dati allegati alla denuncia di attivita'.

Il versamento a conguaglio e' effettuato entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce.

Le somme eventualmente versate in eccedenza all'imposta dovuta sono detratte dai successivi versamenti di acconto.

Il comma in esame, infine, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 20 della Direttiva stabilisce che per "la detenzione e la circolazione del gas naturale non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6" del TUA, riguardanti rispettivamente il regime del deposito fiscale e la disciplina della circolazione dei prodotti soggetti ad accisa.

In virtu' di tale disposizione gli impianti gestiti in regime di deposito fiscale, cessano a far data dal 1 giugno 2007 dal predetto regime. Gli uffici territorialmente competenti provvederanno a porre in essere tutti gli adempimenti connessi alla cessazione del regime di deposito fiscale.

Per gli operatori che continuano ad essere soggetti obbligati saranno mantenuti in essere i codici di accisa gia' attribuiti ed il relativo conto nella contabilita' del tributo tenuta dall'ufficio.

8.9 Obblighi previsti per i soggetti che esercitano attivita' di vettoriamento del gas naturale

Il comma 14 introduce, ai fini del controllo dei flussi del prodotto attraverso le reti di gasdotti nazionali, alcuni obblighi a carico dei soggetti che esercitano l'attivita' di vettoriamento del gas naturale.

In particolare i soggetti che svolgono attivita' di vettoriamento ne danno comunicazione all'Ufficio territorialmente competente in relazione alla sede legale o amministrativa, contestualmente all'inizio dell'attivita'. I medesimi soggetti presentano al predetto Ufficio, entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce, una dichiarazione annuale riepilogativa contenente i dati relativi al gas naturale trasportato rilevati nelle stazioni di misura. Infine, rendono disponibili agli organi preposti ai controlli i dati relativi ai soggetti cui il prodotto e' consegnato.

Gli uffici territorialmente competenti competenti provvederanno ad attribuire ai predetti soggetti, ai fini dell'adempimento di cui sopra, il codice ditta.

8.10 Sottrazione fraudolenta di gas naturale

Il comma 15, infine, introduce l'obbligo per i venditori, in occasione della scoperta di sottrazione fraudolenta di gas naturale, ferma restando la denuncia penale del caso, di compilare una dichiarazione e di trasmetterla all'Ufficio territorialmente competente non appena i consumi fraudolenti sono stati accertati, allegando copia della relativa denuncia penale.

9 Carbone, lignite e coke di carbon fossile

A partire dal 1 giugno 2007, il carbone, la lignite ed il coke di carbon fossile vengono assoggettati ad un'accisa armonizzata secondo la disciplina del nuovo articolo 21 del TUA, commi 6, 7 ed 8.

Conseguentemente, l'articolo 7 del Decreto dispone l'abrogazione dell'articolo 8, commi 7, 8 e 9, della **legge 23 dicembre 1998, n. 448** con il quale era stata introdotta un'imposta di consumo sui medesimi prodotti.

Benche' soggetti ad accisa, il carbone, la lignite ed il coke non sono soggetti al regime del deposito fiscale, per esplicita esclusione disposta dall'articolo 23, comma 1, del T.U.A. come modificato dall'articolo 1, lettera g) del decreto.

Per tali prodotti l'esclusione dal regime del deposito fiscale, e quindi anche dai vincoli comunitari di circolazione in regime sospensivo, e' disposta per il fatto che momento generatore ed esigibilita' dell'imposta coincidono con la fornitura del prodotto stesso all'utilizzatore finale: e' solo in tale momento, infatti, che e' possibile determinare l'aliquota specifica applicabile.

9.1 Soggetti passivi d'imposta

Il Decreto, in accordo con le disposizioni comunitarie, identifica i soggetti passivi responsabili del pagamento dell'imposta nelle "societa' registrate" che effettuano la fornitura dei prodotti.

Devono, pertanto, ritenersi soggetti a registrazione:

a) tutte le societa' che effettuano forniture, all'utilizzatore finale, di carbone, lignite e coke;
b) gli autoconsumatori, ossia i soggetti o societa' che consumano i prodotti da essi stessi fabbricati, importati o acquistati in altri Stati membri;
c) i soggetti che producono, importano o acquistano da altri Stati membri i prodotti in questione e li immettono direttamente in consumo tramite fornitura ad utilizzatori finali.

I soggetti di cui alle precedenti lettere a), b) e c) devono registrarsi presso l'Ufficio territorialmente competente il quale rilascia una licenza di esercizio ed un codice-ditta.

In fase di prima applicazione, gli Uffici possono ritenere validi i codici-ditta gia' rilasciati ai fini di applicazione dell'imposta abolita.

Resta ferma la facolta' prevista dal terzo periodo del comma 6 del nuovo articolo 21.

9.2 Versamento dell'imposta

Le "societa' registrate" sono tenute a versare l'imposta in rate trimestrali d'acconto, sulla base dei quantitativi dei prodotti forniti nel corso dell'anno precedente.

Il versamento a conguaglio viene fatto alla prima scadenza trimestrale dell'anno successivo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione annuale dei quantitativi forniti nel corso dell'anno precedente ed al versamento della prima rata di acconto. In caso di saldo a credito, l'importo relativo viene dedotto dal versamento della prima rata di acconto ed eventualmente, delle successive.

Per il primo anno di attivita', i versamenti trimestrali verranno fatti sulla base dei dati forniti dall'operatore stesso al momento della registrazione, ovvero sulla base dei dati in possesso dell'ufficio relativi al pregresso rapporto tributario.

Poiche' la prossima scadenza del 30 giugno coincide con la scadenza dell'ultima rata di acconto della cessata imposta di consumo, le ditte che sono soggetto passivo sia dell'imposta abolita che della nuova imposta effettueranno:

- un versamento in acconto, per l'imposta abolita, in ragione dei due terzi della precedente rata di acconto versata ed un versamento finale a conguaglio al termine del primo trimestre del prossimo anno 2008;
- un versamento in acconto, per la nuova imposta, in ragione di un terzo della rata di acconto presunta, ossia dell'imposta gravante sul prodotto mediamente fornito nel corso di un mese.

9.3 Cauzione

Le "societa' registrate" e gli altri soggetti eventualmente autorizzati a sostituirle, hanno l'obbligo di prestare una cauzione per il pagamento dell'accisa, in misura pari ad un quarto dell'imposta dovuta nell'anno precedente.

Per il primo anno di attivita' l'importo e' calcolato secondo i criteri sopra indicati per il calcolo della prima rata di acconto.

E' ammessa la facolta' del competente Ufficio di esonerare dalla prestazione della suddetta cauzione le ditte di notoria solvibilita'. Tale esonero puo' tuttavia essere revocato in qualsiasi momento qualora mutino le condizioni che ne hanno consentito la concessione ed in tal caso la cauzione deve essere prestata entro quindici giorni dalla notifica della revoca.

9.4 Estrazione e produzione per conto proprio

Ai sensi del comma 6, ultimo paragrafo, si considera fornitura anche l'estrazione o la produzione dei prodotti in questione (carbone, lignite, coke) da impiegare per uso proprio. In tal caso il produttore-consumatore e' equiparato ad una "societa' fornitrice" e soggetto alle stesse prescrizioni, come sopra specificato.

10 Oli e grassi animali e vegetali

Si premette che, negli opifici dove si ottengono oli vegetali o altri prodotti compresi nella lettera a), comma 1 del nuovo art. 21, gli stessi possono essere prodotti sia per essere destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori, che per essere utilizzati in usi non sottoposti al regime delle accise (usi alimentari, industriali ecc.). E' altresi' possibile che uno stabilimento di produzione produca prodotti che vengono destinati esclusivamente ad usi alimentari ovvero esclusivamente ad usi tassati.

In relazione alla produzione di tali prodotti ed alla destinazione dei medesimi ad usi tassati, l'impianto sara' gestito in regime di deposito fiscale, con gli adattamenti richiesti dal caso di specie, esclusivamente quando produce generi destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori.

Al riguardo, si precisa che gli oli vegetali ed i restanti prodotti in argomento si intendono destinati ad un uso sottoposto al regime delle accise nel momento in cui vengono dichiarati per tale uso attraverso la compilazione dei previsti documenti di accompagnamento (D.A.A. e D.A.S. rispettivamente per l'invio ad imposta sospesa ed assolta) che ne attestano l'avvenuta estrazione dai serbatoi di stoccaggio.

Pertanto, gli stabilimenti di produzione sia degli oli vegetali non modificati chimicamente (frantoi, oleifici ecc) sia dei restanti prodotti (Grassi e oli animali o vegetali, margarina ecc.) che vogliono destinare gli stessi agli usi energetici dovranno denunciare la propria attivita' all'Ufficio territorialmente competente.

La denuncia, oltre ad indicare i dati identificativi (denominazione, sede legale, partita IVA, legale rappresentante, ubicazione dell'impianto ecc.), dovra' essere corredata da una relazione tecnica, con allegata la planimetria dell'opificio.

Dovranno essere in ogni caso fornite indicazioni circa:

- il numero e la capacita' di tutti i serbatoi dei prodotti finiti, se del caso anche dedicati all'estrazione per gli impieghi tassati;
- la quantita' presunta dei prodotti da assoggettare ad accisa che

l'esercente prevede di immettere mediamente in consumo ogni mese, e che, ai fini del calcolo della cauzione di cui all'art.5, comma 3, lettera a) del TUA, deve essere rapportata alle aliquote di accisa previste per il gasolio, ai sensi del nuovo art. 21 - comma 3. Per l'inizio di attivita', sara' preso in considerazione il dato fornito dal depositario autorizzato in sede di denuncia.

Resta ferma l'obbligatorieta' di prestazione della cauzione per la movimentazione in regime sospensivo di cui all'articolo 6 del TUA.

La denuncia deve pure contenere una dichiarazione dell'esercente attestante, sotto la propria responsabilita', il possesso di tutte le eventuali altre autorizzazioni di natura non fiscale occorrenti per l'esercizio della propria attivita'.

L'esercente dovra' presentare all'Ufficio territorialmente competente, l'istanza per il rilascio della prescritta licenza di esercizio e il relativo codice di accisa.

In sede di prima applicazione, onde evitare soluzioni di continuita' nell'operativita' di impianti che assumono il nuovo regime, contestualmente alla presentazione della denuncia da parte dei titolari dei medesimi, l'Ufficio rilascia una licenza provvisoria che, conclusa la fase istruttoria, deve essere convertita in definitiva ovvero revocata.

In considerazione che tutti i prodotti detenuti nell'impianto di produzione, (materie prime, semilavorati e prodotti finiti) non sono ancora stati destinati come "prodotti energetici", ai fini contabili valgono le scritturazioni fino ad ora adottate.

Per quanto riguarda invece le scritturazioni da tenere ai fini delle accise, l'esercente lo stabilimento di produzione dovra' dotarsi di:

1) un registro delle estrazioni dei prodotti destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori, nel quale sono riportate giornalmente tutte le estrazioni distintamente per posizione fiscale;
2) un registro delle singole partite spedite in sospensione d'imposta nel quale devono essere riportate a fianco di ciascuna spedizione i dati dell'avvenuto arrivo a destinazione del prodotto attestato dalla copia n. 3 del D.A.A. nonche', giornalmente, l'ammontare dell'imposta dovuta sulle spedizioni non ancora appurate. Nel medesimo registro dovranno pure essere riportati i movimenti della cauzione (impegnata, per ogni partita estratta; resa nuovamente disponibile, per ogni appuramento definito con la restituzione del terzo esemplare del D.A.A.).

Restano valide tutte le altre incombenze previste in tema di comunicazioni e di dichiarazioni di immissioni in consumo dei depositi fiscali, ove applicabili.

Per quanto riguarda, infine, gli oli vegetali chimicamente non modificati trasferiti ad impianti di produzione di biodiesel, si chiarisce che gli stessi possono essere scortati da un semplice documento commerciale, in quanto non destinati direttamente ad usi tassati; resta inteso che l'impianto ricevente provvedera' a prendere in carico tali prodotti sulle scritture contabili fiscali.

I depositi fiscali che attualmente commercializzano oli minerali e che volessero commercializzare anche oli vegetali o ogni altro prodotto di cui al comma 1 dell'art. 21, dovranno presentare una denuncia suppletiva di modifica del deposito all'Ufficio territorialmente competente.

Solamente per gli stabilimenti la cui produzione e' destinata interamente alle destinazioni per usi energetici si rende applicabile la disciplina prevista dal TUA e relative disposizioni di applicazione per gli stabilimenti di produzione di prodotti energetici, anche per quanto riguarda la disciplina dei consumi interni di cui all'art.22.

11 Energia elettrica

Con l'art. 1, dalla lettera l) alla lettera v), del Decreto, sono apportate le necessarie modifiche al Titolo II del TUA, concernente il regime impositivo sull'energia elettrica, per adeguarlo alla Direttiva che ne ha armonizzato la tassazione, mantenendone la natura di imposizione sul consumo.

Infatti, l'art 21 della Direttiva dispone che, come per il gas naturale,

l'energia elettrica e' sottoposta ad imposizione e diventa imponibile al momento della fornitura da parte del distributore o redistributore, specificando, nello stesso dispositivo, che un'entita' che produce elettricita' per uso proprio e' considerata un distributore e chiarendo, nelle note a verbale, gia' richiamate in merito al gas naturale nel commento all'art. 26, che per distributore e redistributore si intende la persona fisica o giuridica che provvede alla fornitura e che procede o fa procedere alla fatturazione.

In relazione a quanto sopra, viene modificata la rubrica del predetto titolo II, eliminando il richiamo alla specifica imposizione nazionale e sono sostituiti integralmente, riformulati o modificati gli articoli dal 52 al 60.

11.1 Articolo 52 del TUA

Con il nuovo art. 52 viene definito il campo di applicazione dell'accisa sull'energia elettrica, stabilendo:

- al comma 1 il momento impositivo che, conformemente alla Direttiva, coincide con la fornitura ai consumatori finali ovvero con il consumo quando l'energia e' prodotta dallo stesso soggetto che la consuma;
- al comma 2 i casi in cui l'energia elettrica non e' sottoposta al regime dell'accisa;
- al comma 3, i casi in cui puo' essere accordata l'esenzione dall'accisa, nell'ambito di applicazione del regime impositivo.

Si evidenzia che, rispetto alla precedente struttura, risultano invertiti i commi riguardanti le esenzioni e le ipotesi di esclusione dal campo di applicazione.

In particolare, i casi di esclusione indicati al comma 2, sono quelli previsti esplicitamente dalla Direttiva, tra i quali quelli gia' contemplati dalla normativa vigente, salvo il caso previsto dalla lettera e-bis) del comma 3 del precedente art. 52 (relativo all'energia elettrica "prodotta nei territori montani da piccoli generatori comunque azionati quali aerogeneratori, piccoli gruppi elettrogeni, piccole centrali idroelettriche, impianti fotovoltaici, con potenza elettrica non superiore a 30 kW") non riproposto per incompatibilita' con le nuove disposizioni comunitarie.

In relazione a cio', dal 1 giugno 2007, qualora detti impianti non siano ricompresi nella previsione di cui alla lettera a) del comma 2, l'energia da essi prodotta rientra nel campo di applicazione dell'accisa e gli esercenti i medesimi impianti generatori sono soggetti agli obblighi previsti dall'art. 53 e seguenti.

Inoltre, non e' riportata la dizione prevista dalla lettera e-ter) del precedente comma 3 ("impiegata come materia prima nei processi industriali elettrochimici, elettrometallurgici ed elettrosiderurgici"), ma viene posta fuori dal regime di tassazione l'energia elettrica "utilizzata principalmente per la riduzione chimica e nei processi elettrolitici e metallurgici", come previsto dalla lettera e) del nuovo comma 2.

Si osserva che, non riproponendosi la condizione che l'energia elettrica debba assumere la valenza di "materia prima" nella realizzazione di prodotti o nella fabbricazione di materiali mediante quei particolari processi industriali, la nuova previsione amplia la portata dell'esclusione dalla tassazione all'energia elettrica utile al compimento di lavorazioni industriali classificabili in procedimenti di riduzione chimica, in processi elettrolitici o in processi metallurgici.

In relazione a tale modifica, dovranno essere riesaminate, su richiesta dei soggetti obbligati, le agevolazioni concesse limitatamente all'impiego come materia prima, per quantificare, laddove consentito dalla nuova formulazione, i consumi di energia elettrica riconducibili ai processi industriali specificati.

Per le realta' operative, i cui consumi di energia elettrica potranno ora aver titolo al riconoscimento dell'esclusione dalla tassazione e per quelle alle quali e' stata in precedenza negata, in mancanza di quelle necessita' intrinseche richieste per il riconoscimento della particolare funzione di impiego come materia prima, cui connotare il consumo di energia elettrica, dovra' essere prodotta dal soggetto obbligato apposita istanza all'Ufficio territorialmente competente, in osservanza di quanto previsto dall'art. 55.

In considerazione del carattere innovativo della disposizione, si rende necessario procedere ad un censimento dei processi per i quali verra'

richiesta l'applicazione dell'agevolazione.

A tal proposito, gli Uffici competenti comunicheranno all'Area Centrale Verifiche e Controlli Tributi Doganali e Accise - Laboratori Chimici, ai fini dell'acquisizione di un parere vincolante, i processi per i quali hanno proceduto in via provvisoria all'accoglimento ovvero al diniego, dandone notizia alle rispettive Direzioni Regionali, le quali provvederanno ad inviare a questa Area Centrale una situazione dell'applicazione della disposizione in parola, con cadenza semestrale.

Sara', inoltre, considerata non piu' soggetta a tassazione, l'energia elettrica "impiegata nei processi mineralogici", come previsto dalla lettera f), ossia limitatamente ai consumi connessi ai processi classificati nella Nomenclatura generale delle attivita' economiche nelle Comunita' europee sotto il codice DI 26 "Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi" nel **regolamento (CEE) n. 3037/90** del Consiglio, del 9 ottobre 1990, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 29/2002.

Anche per questa nuova disposizione dovra' essere attivato un monitoraggio; pertanto, gli Uffici competenti provvederanno ad informare, in merito alle richieste pervenute ed all'esito delle stesse, le rispettive Direzioni Regionali che, con le modalita' sopra evidenziate, riferiranno a questa Area Centrale.

Infine, viene introdotta una nuova fattispecie di consumo di energia elettrica, non sottoposto ad accisa, connesso alla produzione di beni con elevata incidenza del costo dell'energia stessa: in particolare si tratta dei casi nei quali l'energia elettrica e' "impiegata per la realizzazione di prodotti sul cui costo finale, calcolato in media per unita', incida per oltre il 50 per cento", come previsto dalla lettera g).

Al riguardo, la stessa Direttiva, chiarisce che per "costo di un prodotto" si intende la somma degli acquisti complessivi di beni e servizi e dei costi per il personale, aumentata del consumo di capitale fisso a livello di impresa. Questo costo e' calcolato in media per unita'. Per "costo dell'elettricita'", si intende l'effettivo valore d'acquisto dell'elettricita' o il costo di produzione della stessa se e' generata nell'impresa.

Si ribadisce che, per i suddetti nuovi casi di esclusione dal regime impositivo, ossia le fattispecie elencate alle lettere e), f) e g), del comma 2 del nuovo art. 52, potra' essere accordata l'esclusione solo previa verifica da parte dell'Ufficio territorialmente competente, sia per la novita' rappresentata che dovra' essere monitorata anche al fine di univoche modalita' di applicazione, sia per la necessita' di distinguere i consumi ad essi riconducibili rispetto al consumo globale di energia dello stabilimento industriale nel quale le lavorazioni in questione sono realizzate -lettere e) ed f)-, ovvero per il riconoscimento dell'incidenza del valore dell'energia elettrica sul costo finale dei prodotti realizzati -lettera g)-.

Per tale ultima necessita', occorrera' monitorare le richieste che perverranno al fine di analizzare le casistiche e valutare i criteri piu' opportuni o la documentazione idonea all'applicazione del particolare trattamento, che sara' oggetto di successive e piu' specifiche direttive.

Nella nuova struttura dell'art. 52, vengono riproposte al comma 3 le fattispecie per cui e' prevista, in particolare per l'energia elettrica, l'esenzione dall'accisa, in aderenza con quanto disposto dalla Direttiva in materia di esenzioni obbligatorie.

Riguardo ai casi di esenzione si fa presente, preliminarmente, che valgono ora anche per l'energia elettrica quelli previsti in generale dall'art. 17 del TUA per i prodotti sottoposti ad accisa consumati da tutti i soggetti ivi elencati, ad eccezione delle forze armate nazionali, destinatarie com'e' noto di una specifica deroga accordata all'Italia, limitatamente agli oli minerali.

Si evidenzia, inoltre, che non sono state riproposte, per incompatibilita' con la normativa comunitaria, le attuali previsioni di cui al comma 2 lettere a), e), g), h), i); pertanto, dal 1 giugno 2007 sara' soggetta ad accisa l'energia elettrica destinata ad uso di illuminazione di aree pubbliche, di autostrade, di aree scoperte nell'ambito di fiere, di aeroporti ovvero utilizzata nelle segnalazioni luminose per la sicurezza del traffico autostradale, aereo, marittimo ed idroviario; impiegata in esperienze per scopi scientifici o didattici; impiegata nell'esercizio delle intercomunicazioni telegrafiche, telefoniche, radiotelegrafiche e

radiotelefoniche nonche' per il funzionamento degli impianti televisivi e radiofonici riceventi e trasmittenti; impiegata per l'illuminazione degli esterni di edifici ed altri monumenti cittadini di carattere civile e religioso, di zone archeologiche, ville monumentali appartenenti al demanio pubblico, di zone dove sorgono fenomeni naturali di notevole interesse turistico; impiegata per l'areazione di gallerie autostradali.

Riguardo all'esenzione prevista dalla lettera n) del precedente comma 2, non riproposta, si tenga conto che gli impieghi di energia elettrica "come riscaldamento negli usi indispensabili al compimento di processi industriali veri e propri" nonche' quelli connessi ai processi elettrochimici, sono in larga misura contemplati nelle fattispecie di esclusione dalla tassazione di cui alle lettere e) ed f) del comma 2, precedentemente commentate.

Un'ulteriore precisazione e' dovuta in merito all'esenzione di cui alla lettera f) del precedente comma 2, che viene riproposta come esenzione di portata piu' ampia, riferita all'energia elettrica "utilizzata per l'attivita' di produzione di elettricita' e per mantenere la capacita' di produrre elettricita'", con la lettera a) del nuovo comma 3.

Al riguardo, l'esenzione e' stata finora accordata a tutta l'energia elettrica consumata nell'attivita' di produzione dell'energia elettrica in forza di quanto stabilito dall'**art. 28, comma 3, legge 23.12.2000, n. 388** (legge finanziaria 2001) che, estendendo all'imposta tutte le agevolazioni previste dall'addizionale erariale, ha consentito, dal 1 gennaio 2001, di esentare dall'imposta i consumi per attivita' di produzione, trasporto e distribuzione dell'energia elettrica.

Attesa la differente lettera della nuova previsione normativa, si richiama l'attenzione degli uffici sull'urgenza di una ricognizione delle agevolazioni finora accordate, affinche' possa essere correttamente applicato, dal 1 giugno 2007, il nuovo regime di tassazione.

Il nuovo assetto dei consumi tassati, non soggetti o esenti, avra' certamente incidenza sul debito d'imposta, ma considerato che l'adeguamento sara' soggetto a tempi tecnici per la valutazione dei consumi di energia elettrica in fattispecie precedentemente non discriminate nel computo delle forniture e tenuto conto delle modalita' di versamento proprie del settore, si ritiene che possano essere mantenute invariate le rate di acconto calcolate in base ai consumi dell'anno precedente. Resta fermo l'accertamento dei consumi tassati, esenti o non sottoposti, in sede di dichiarazione di consumo e la liquidazione delle differenze accertate con il conguaglio da effettuarsi entro il giorno 16 del mese di marzo 2008.

Per gli esercenti officine di produzione di energia elettrica per uso proprio, che pagano l'imposta con canone di abbonamento, si dovra' procedere alla revisione straordinaria del canone.

Per completezza di esposizione si richiama anche il comma 4 che non apporta alcuna modifica rispetto all'esistente, riproducendo sostanzialmente le disposizioni contenute nel comma 4 del precedente art. 52 (prove ed esperimenti di lavorazione).

11.2 Articolo 53 del TUA

Proseguendo con la disamina dell'art. 1, la lettera n) sostituisce l'art. 53, concernente "Denuncia di officina e licenza di esercizio", con il nuovo dispositivo, riguardante "Soggetti obbligati e adempimenti", che individua i soggetti obbligati al pagamento del tributo ed i conseguenti adempimenti, in maniera aderente al nuovo sistema impositivo.

In relazione ai soggetti obbligati, si osserva che non e' piu' il "fabbricante", in quanto esercente l'officina di produzione di energia elettrica, tenuto agli obblighi ed agli adempimenti prescritti, bensi' e' colui che fornisce l'energia elettrica ai consumatori finali ovvero la consuma per uso proprio in presenza di particolari condizioni oggettive, quali l'autoproduzione (o, meglio, l'autofornitura) o l'acquisto con disponibilita' di potenza superiore a 200 kW, a cui segue un utilizzo in impieghi soggetti a diversa tassazione.

Nel comma 2 del nuovo art. 53, sono stati correttamente inseriti, insieme agli acquirenti per uso proprio di cui alla lettera a), che possono essere a richiesta riconosciuti soggetti obbligati, coloro che usufruiscono di due o piu' forniture, individuati nella lettera b), attualmente annoverati tra i soggetti obbligati indipendentemente dall'entita' del consumo, pertanto, con la nuova disposizione, e' data facolta' all'acquirente consumatore che

usufruisce, nel medesimo ambito in cui opera, di una pluralita' di forniture, di assumere direttamente gli obblighi del pagamento dell'accisa solo quando si rende necessario e conveniente in relazione all'applicazione degli scaglioni di consumo, onde evitare la ripetizione dell'addizionale provinciale su ogni singola fornitura.

Un'altra novita' e' rappresentata, come per il gas naturale, dalla disposizione che obbliga i soggetti non aventi sede nel territorio nazionale, che intendono vendere l'energia elettrica ai consumatori finali, a designare una societa' nazionale registrata presso l'Ufficio territorialmente competente, la quale diventa a tutti gli effetti soggetto obbligato per le forniture effettuate ai consumatori finali.

Gli adempimenti previsti dall'articolo in esame ricalcano sostanzialmente quelli gia' previsti dalla vigente normativa con i dovuti aggiustamenti, non essendo piu' dovuta la denuncia di officina, bensi' la denuncia dell'attivita' che si intende svolgere e per la quale si assume la qualifica di soggetto obbligato; solo nel caso in cui viene esercitata un'officina di produzione o di acquisto per uso proprio o per forniture a consumatori finali, rimane obbligatoria la licenza di esercizio, da rilasciarsi previa verifica degli impianti, soggetta al pagamento del diritto annuale nei termini stabiliti dall'art. 63 del TUA.

Nei casi in cui l'attivita' di vendita di energia elettrica ai consumatori finali non e' realizzata mediante l'esercizio di una officina elettrica, sara' soggetta non piu' ad una licenza, bensi' ad un'autorizzazione.

Per evitare soluzioni di continuita' all'operativita' dei soggetti, si prescinde dalla presentazione di una nuova denuncia, per i soggetti obbligati gia' attivi alla data di entrata in vigore del Decreto e, verificata l'assenza di condanna, passata in giudicato, per reati connessi all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici o sull'energia elettrica, per i quali e' prevista la pena della reclusione, si considereranno valide le licenze gia' rilasciate, laddove ancora necessarie mentre, riguardo ai soggetti obbligati non titolari di officina, gli Uffici provvederanno a sostituire le licenze con analoghe autorizzazioni.

Nulla e' innovato rispetto alle modalita' di calcolo della cauzione, mentre riguardo alle modalita' di concessione dell'esonero dal prestare la cauzione (riportate in questo articolo e, pertanto, non piu' presenti nel nuovo art. 57), si evidenzia che le "aziende municipalizzate" non sono piu' incluse tra i soggetti esonerati ex lege.

Per le nuove denuncie di attivita', l'Ufficio territorialmente competente e' tenuto ad attivarsi al fine di provvedere al rilascio dell'autorizzazione, ovvero della licenza, non oltre il termine di sessanta giorni dal ricevimento della denuncia, fermo restando la completezza dei dati relativi alla denuncia e alla cauzione prestata e salvo diniego in presenza di condanna, passata in giudicato, per reati connessi all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici o sull'energia elettrica, per i quali e' prevista la pena della reclusione.

In ultimo, si evidenzia lo slittamento del termine di presentazione della dichiarazione annuale di consumo, da effettuarsi, gia' dalla dichiarazione relativa all'anno 2007, entro il mese di marzo dell'anno successivo.

11.3 Articolo 53-bis del TUA

Con la lettera o) del Decreto in esame, viene introdotto un nuovo articolo, il 53-bis, che concerne gli adempimenti di quei soggetti che, pur esercendo un'officina elettrica per la produzione ovvero una rete per il trasporto o la distribuzione di energia elettrica, non la forniscono ai consumatori finali, ne' la consumano per uso proprio e, pertanto, non rientrano nel novero dei soggetti obbligati, ma ai quali vengono comunque richiesti gli adempimenti che si rendono necessari ai fini del monitoraggio e del controllo sull'energia elettrica prodotta, immessa in rete ovvero trasportata per conto dei venditori.

Per tali soggetti e' prevista una comunicazione da fornire all'Ufficio territorialmente competente, nella quale viene rappresentata l'attivita' che si intende svolgere e vengono descritti gli impianti utilizzati. Quindi, non saranno piu' previste ne' la denuncia di attivita' ne' la licenza di esercizio.

Di conseguenza, dovra' essere ritirata la licenza e chiuso il relativo conto ditta nella contabilita' tributi gestita dall'Ufficio territorialmente

competente ai soggetti che gia' svolgono le attivita' di produzione e di vettoriamento, quando non siano coesistenti consumi per usi propri o attivita' di vendita ai consumatori finali.

Dovra', invece, essere mantenuto, o rilasciato ex novo, il codice ditta, necessario per la presa in carico della dichiarazione annuale che tali soggetti sono tenuti a presentare per i fini suddetti.

Nelle realta' operative del mercato elettrico, tenuto conto che sia chi produce, sia chi trasporta l'energia elettrica, necessita della stessa per il funzionamento e per la sicurezza dei propri impianti, le tipologie previste dall'art. 53-bis si concretizzano solo nel caso in cui l'elettricita' consumata per lo svolgimento di dette attivita' viene fatturata da altri soggetti obbligati.

Si evidenzia, inoltre, che al comma 4 del nuovo art. 53-bis, viene prescritto, ai gestori delle reti di distribuzione, di comunicare tempestivamente ai venditori i dati relativi all'energia elettrica consegnata ai consumatori finali; cio' al fine di porre tali soggetti in condizione di poter compilare correttamente la dichiarazione annuale di consumo, con le quantita' di energia elettrica effettivamente fornite nel corso dell'anno in dichiarazione.

11.4 Altre modifiche al titolo sull'energia elettrica del TUA

Con la lettera p), del provvedimento in esame, viene correttamente riformulato un precedente riferimento normativo concernente definizioni di carattere tecnico delle officine elettriche.

Con le successive lettere q) ed r) sono riformulati, rispettivamente, gli attuali articoli 55 e 56, in conformita' con i precedenti articoli, senza apportare modifiche sostanziali alle modalita' di accertamento, liquidazione e versamento dell'accisa rispetto a quelle vigenti per l'imposta di consumo, salvo quanto attiene alla scadenza della rata di acconto relativa al mese di agosto, che sara' versata entro il giorno 20 anziche' entro il 16 ed allo slittamento del termine di versamento del conguaglio, da effettuare entro il giorno 16 del mese di marzo in coerenza con il termine di presentazione della dichiarazione di consumo stabilito dall'art. 53.

In ragione del mutato assetto in corso d'anno, riguardo sia ai casi di esenzione che per le fattispecie non sottoposte ad accisa, si fa presente che sara' predisposto un nuovo schema del modello di dichiarazione dei consumi per l'anno in corso, che renda possibile rappresentare la tassazione in atto fino al 31 maggio e il nuovo regime a partire dal 1 giugno e, conseguentemente, la determinazione delle rate di acconto per l'anno 2008 sara' effettuata sulla base dei consumi soggetti ad accisa secondo il nuovo regime, rapportati all'intero anno.

Con le lettere s), t), u), vengono introdotte alcune lievi modifiche terminologiche, rispettivamente agli articoli 57, 58 e 59 del TUA, al fine di renderli coerenti con le innovazioni previste dalla Direttiva.

Con la lettera v), viene sostituito l'art. 60, confermando che per le addizionali sul consumo di energia elettrica valgono le stesse disposizioni per l'accisa sull'energia elettrica, con la sola eccezione della norma concernente le ipotesi di esenzione dall'accisa.

12 Usi esenti e agevolati (Tabella A)

Qualora i prodotti energetici siano avviati ad impieghi agevolati trovano applicazione le riduzioni dell'aliquota d'accisa o le esenzioni previste dalla Tabella A allegata al TUA, con le eventuali limitazioni previste in essa o nella vigente disciplina di dettaglio.

Con la lettera cc) dell'art.1,comma 1, del Decreto vengono introdotte alcune modifiche alla Tabella A sopra richiamata, tra le quali si segnalano in maniera particolare le seguenti.

12.1 Punto 5: "Impieghi in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, silvicoltura, piscicoltura e florovivaistica"

Al punto 2), viene modificato il punto 5 della Tabella A sopra riportato con l'inserimento della previsione dell'esenzione dall'accisa rispetto agli "oli vegetali non modificati chimicamente" impiegati nelle attivita'

suddette.

L'esenzione in parola trova fondamento nel **paragrafo 3 dell'art. 15 della direttiva 2003/96/CE** e la relativa applicabilita' e' subordinata, ai sensi del comma 2 dell'art. 1 del Decreto in questione, alla preventiva autorizzazione comunitaria. Si fa riserva, pertanto, di fornire ulteriori chiarimenti in proposito all'esito della procedura comunitaria di notifica.

In riferimento a tale agevolazione si fa presente che l'art. 8 del Decreto estende agli oli di origine vegetale utilizzati nelle coltivazioni sotto serra la vigente esenzione fiscale prevista fino al 31 dicembre 2007 dalla legge finanziaria per l'anno in corso (**legge 27.12.2007, n. 296**, art. 1, comma 1, lett. h) rispetto al gasolio destinato al predetto impiego.

Ai fini dell'applicazione della cennata esenzione, a partire dal 1 giugno p.v., la determinazione dei consumi degli oli vegetali in parola dovra' essere effettuata sulla base di quanto previsto dall'art.1, comma 4 del DM 26.02.2002, nelle more dell'eventuale aggiornamento della Tabella allegata al predetto decreto da parte del competente Ministero.

Per cio' che concerne i presupposti, le modalita' e gli adempimenti necessari alla fruizione del beneficio fiscale si fa rinvio a quanto previsto dal DM 14.12.2001, n. 454 in quanto applicabile, tenuto conto che per detti prodotti vegetali non e', al momento, espressamente prevista la denaturazione.

12.2 Punto 10: "Gas naturale impiegato negli usi di cantiere e nelle operazioni di campo per la coltivazione degli idrocarburi"

Ai punti 3) e 4), viene modificato il punto 10 della Tabella A.

Viene prevista, in luogo della previgente esenzione fiscale, l'applicazione di un'aliquota d'accisa ridotta pari ad euro 11,73 per mille mc rispetto al gas naturale impiegato negli usi ivi previsti, adeguando il livello di tassazione del gas naturale destinato a tali particolari impieghi del gas naturale ai livelli minimi comunitari stabiliti dalla direttiva.Tale trattamento fiscale viene inoltre esteso anche al gas naturale impiegato nei motori fissi.

12.3 Punto 11: "Produzione diretta o indiretta di energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l'imposta di consumo sull'energia elettrica e autoproduzione di energia elettrica"

Al punto 5), viene modificato il punto 11 della Tabella A, con l'introduzione dell'esenzione dall'accisa afferente gli oli vegetali non modificati chimicamente, utilizzati per la produzione di energia elettrica.

Viene inoltre previsto l'inserimento (dopo la voce olio combustibile ed altri oli minerali greggi) di un'aliquota specifica pari ad euro 2,60 per mille kg rispetto al carbone, alla lignite e al coke (codici NC 2701, 2702, 2704) che vengono sottoposti ad una specifica aliquota d'accisa quando destinati a tale particolare uso.

Al riguardo si rinvia a quanto gia' illustrato nel paragrafo 4.

12.4 Punto 14: "Produzione di ossido di alluminio e di magnesio dall'acqua di mare"

Al punto 6), viene modificato il punto 14 della Tabella A, che prevede una specifica esenzione dall'accisa rispetto agli oli minerali impiegati per la produzione di ossido di alluminio.

Come gia' anticipato il comma 13 del nuovo art. 21 in attuazione dell'**art. 2, par. 4, lettera b) della direttiva 2003/96/CE**, stabilisce che non sono soggetti ad accisa i prodotti energetici utilizzati per la riduzione chimica, nei processi elettrolitici, metallurgici e mineralogici classificati alla voce DI 26 di cui al **regolamento (CEE) n. 3037/90**, del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla classificazione statistica delle attivita' economiche nella Comunita' europea.

Per rendere tale disposizione coerente con la citata disposizione viene soppressa la previsione dell'esenzione dall'accisa rispetto ai prodotti energetici impiegati per la produzione di ossido di alluminio in quanto tale

attivita' rientra nella categoria dei processi metallurgici.

Viene mantenuta la vigente esenzione fiscale rispetto ai prodotti energetici impiegati per la produzione di magnesio da acqua di mare.

12.5 Punto 15: "Gas di petrolio liquefatti utilizzati negli impianti centralizzati per usi industriali"

Al punto 7), viene modificato il punto 15 della Tabella A con l'inserimento nel relativo testo della previsione agevolativa gia' contenuta nell'**art. 58 della legge 21.11.2000, n. 342**, con la quale e' stata prevista l'applicazione dell'aliquota ridotta al 10% anche rispetto al GPL impiegato dagli autobus urbani ed extraurbani adibiti al servizio pubblico.

12.6 Altre modifiche della Tabella A

Al punto 8), vengono introdotte modifiche terminologiche alla nota (1) alla Tabella A, al fine di armonizzarne il testo con quello dell'art. 14, par. 1, lettere b) e c) della **direttiva 2003/96/CE**;

Al punto 9), viene previsto l'inserimento di una nota (2) alla Tabella A al fine di fornire una definizione degli "usi industriali" sulla base di quanto previsto dall'art. 26, comma 3 come ora riformulato.

13 Altre disposizioni del Decreto

13.1 Disposizioni in materia di aliquote di accisa e di imposta sul valore aggiunto sul gas naturale per combustione per usi civili

L'articolo 2 del Decreto introduce, a decorrere dal 1 gennaio 2008, una sostanziale modifica alla struttura impositiva del gas naturale per combustione per usi civili, attualmente basata sulla destinazione d'uso del prodotto e correlata al sistema tariffario articolato per tipologie di usi (T1 e T2) di cui al provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986.

Tale modifica si e' resa necessaria in quanto, a seguito della liberalizzazione del mercato del gas, l'Autorita' per l'Energia Elettrica ed il Gas, competente per gli aspetti tariffari, ha delineato un nuovo sistema tariffario articolato per fasce di consumo, con conseguente superamento delle tariffe T1 e T2, che sono rimaste in vigore, in virtu' di apposita disposizione legislativa, solo ai fini fiscali.

La nuova struttura impositiva del gas naturale per combustione per usi civili e' articolata in quattro fasce di consumo, cui competono distinte aliquote di accisa.

In questa fase di superamento delle tariffe T1 e T2 e di introduzione della tassazione per fasce di consumo, che decorre dal 1 gennaio 2008, viene mantenuta la diversita' di tassazione esistente tra i territori del Centro-Nord e quelli del Sud d'Italia.

Invero, con il comma 1, lett. a) viene determinata la misura delle aliquote di accisa dei territori diversi dal Mezzogiorno d'Italia, per i quali si provvede con la successiva lettera b).

In particolare, alla lettera a) e' stabilito che:

- nella prima fascia rientrano i consumi fino a 120 metri cubi annui, sottoposti ad una minima tassazione (euro 0,044 per metro cubo);
- nella seconda fascia rientrano i consumi superiori a 120 metri cubi annui e fino a 480 metri cubi annui, per i quali si ha un incremento dell'aliquota di accisa rispetto alla prima fascia (euro 0,175 per metro cubo);
- nella terza fascia rientrano i consumi superiori a 480 metri cubi annui e fino a 1560 metri cubi annui, sottoposti ad un tassazione inferiore rispetto alla seconda fascia (euro 0,170 per metro cubo);
- nella quarta fascia rientrano i consumi superiori a 1560 metri cubi annui, per i quali si ha un incremento dell'aliquota di accisa (0,186 per metro cubo), rispetto alle precedenti fasce.

Il comma 1, lett. b), individua la misura delle aliquote di accisa nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi sul mezzogiorno d'Italia, approvato con **D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218**.

In particolare, le aliquote di accisa, per i predetti territori, sono

determinate come segue:
- per consumi fino a 120 metri cubi annui: euro 0,038 per metro cubo;
- per consumi superiori a 120 metri cubi annui e fino a 480 metri cubi annui: euro 0,135 per metro cubo;
- per consumi superiori a 480 metri cubi annui e fino a 1560 metri cubi annui: euro 0,120 per metro cubo:
- per consumi superiori a 1560 metri cubi annui: euro 0,150 per metro cubo.

Il comma 2, stabilisce che, a decorrere dal 1 gennaio 2008, con decreto da adottare entro il mese di febbraio di ogni anno, il Ministro dell'economia e delle finanze, procede ad interventi di riduzione delle aliquote di accisa per i territori diversi dal Mezzogiorno d'Italia, di cui al comma 1, lett. a) dell'articolo 2 in esame.

Il comma 3, autorizza, per l'anno 2008 la spesa di 98.000.000 di euro stabilendo che, a decorrere dall'anno 2009, si provvede, con appositi stanziamenti di bilancio, ai sensi dell'**articolo 11, comma 3, lett. d), della legge 5 agosto 1978, n. 468**.

I predetti commi riproducono il contenuto dell'**articolo 14 della legge 28 dicembre 2001, n. 448** (legge finanziaria per l'anno 2002) che dispone interventi di riduzione delle aliquote di accisa nei territori diversi dal Mezzogiorno d'Italia in funzione del completamento progressivo del processo di armonizzazione e riavvicinamento della tassazione nelle diverse zone geografiche del Paese. In virtu' di tale disposizione e sulla base di appositi stanziamenti autorizzati per le suddette finalita', sono stati emanati diversi decreti ministeriali, con validita' annuale, l'ultimo dei quali e' il D.M. 23 febbraio 2007, con il quale sono state determinate, per l'anno 2007, le aliquote di accisa per l'impiego in combustione per usi civili per i consumi nei territori diversi da quelli di cui al citato **articolo 1 del D.P.R. n. 218/1978**.

Il comma 4, abroga, a far data dal 1 gennaio 2008, il citato **articolo 14 della legge 28 dicembre 2001, n. 448**, riprodotto nei precedenti commi 2 e 3 dell'articolo 2 in esame.

Infine, il comma 5, stabilisce che, a partire dal 1 gennaio 2008, al nuovo sistema di tassazione del gas naturale articolato per fasce di consumo ed in particolare alle prime due fasce di consumo, ossia per i consumi fino a 480 metri cubi annui e' applicata l'aliquota IVA del 10%.

13.2 Disposizioni in materia di imposta addizionale regionale sul gas naturale

L'articolo 3 del Decreto apporta modifiche lessicali alle disposizioni legislative in materia di addizionale regionale all'accisa sul gas metano usato nelle regioni a statuto ordinario come combustibile, nonche' in materia di imposta regionale sostitutiva della predetta addizionale, allo scopo, da un lato, di sostituire, conformemente al disposto della Direttiva, l'oggetto dell'imposizione tributaria (gas naturale in luogo di gas metano) e dall'altro per rendere i medesimi tributi regionali coerenti con le modifiche introdotte per il tributo erariale.

In particolare:
- le lettere a) e b) del comma 1 apportano modifiche al **decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398**, sostituendo le parole "gas metano" e "imposta di consumo" rispettivamente con le parole "gas naturale" e "accisa";
- la lettera c) del predetto comma, sostituisce l'articolo 10 del citato decreto legislativo, stabilendo che l'addizionale regionale e l'imposta regionale sostitutiva, sono dovute dai medesimi soggetti previsti per l'accisa sul gas naturale individuati nei commi 7 e 8 del nuovo articolo 26 del TUA.

Il versamento dei predetti tributi e' effettuato in favore della regione dove ha luogo il consumo del gas naturale.

La dichiarazione annuale di cui al comma 13 del citato articolo 26 del TUA e' presentata in copia anche alla Regione competente per territorio, entro il mese di marzo.

Per il versamento dei tributi regionali a ciascuna regione, valgono gli stessi termini e le stesse modalita' previsti per l'accisa sul gas naturale di cui al citato comma 13 dell'articolo 26 del TUA.

I commi 2, 3 e 4 apportano modifiche lessicali all'**articolo 10 del decreto**

legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, all'articolo 1, comma 153 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e all'articolo 8, comma 1 della legge 8 maggio 1998, n. 146, sostituendo le parole "gas metano" e "imposta di consumo" rispettivamente con le parole " gas naturale" e "accisa".

13.3 Adeguamento della normativa delle Regioni

L'articolo 4 del Decreto dispone che le Regioni debbono adeguare la propria normativa conformandola alle disposizioni di cui ai precedenti articoli 2 e 3 del medesimo Decreto.

13.4 Imposta addizionale comunale e provinciale sull'energia elettrica

L'art. 5 del Decreto in esame sostituisce l'art. 6 del D.L. 28.11.1988, n. 511, convertito con modificazioni dalla legge 27.1.1989, n. 20 e successive modificazioni, riscrivendo le disposizioni concernenti l'addizionale comunale e provinciale all'accisa sull'energia elettrica e non apportando, comunque, modifiche sostanziali, in relazione alle modalita' di applicazione e di versamento del tributo.

Si riportano di seguito le aliquote di accisa e le nuove aliquote dell'addizionale sul consumo dell'energia elettrica.

Accisa:
- per qualsiasi applicazione nelle abitazioni: euro 0,004700 per ogni kWh
- per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni: euro 0,00310 per ogni kWh

Addizionale comunale:
- per qualsiasi uso effettuato nelle abitazioni di residenza anagrafica: euro 18,59 per mille kWh
- per qualsiasi uso effettuato nelle seconde case: euro 20,40 per mille kWh

Addizionale provinciale:
- per qualsiasi uso effettuato in locali e luoghi diversi dalle abitazioni: euro 9,30 per mille kWh, fino a 200.000 kWh di consumo al mese. Con deliberazione, da adottarsi entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, le province possono incrementare la misura di euro 9,30 per mille kWh fino a euro 11,40 per mille kWh.

13.5 Incremento dell'aliquota d'accisa sul gasolio usato come carburante

Si segnala che l'art. 6 del Decreto stabilisce che a partire dal 1 giugno 2007 l'aliquota d'accisa relativa al gasolio usato come carburante viene aumentata da euro 416,00 a euro 423,00 per mille litri di prodotto.

Tale incremento potra' essere rimborsato, con le consuete modalita' di cui al DPR 9 giugno 2000, n. 277, anche mediante compensazione, agli esercenti l'attivita' di autotrasporto di merci nonche' ad alcune categorie degli esercenti l'attivita' di trasporto di persone.

Anche il riconoscimento del beneficio del rimborso dell'incremento dell'aliquota del gasolio nei confronti dei suddetti esercenti e' subordinato alla preventiva approvazione comunitaria, all'esito della quale si provvedera' a fornire ulteriori indicazioni.

13.6 Abrogazione della imposta di consumo su determinati idrocarburi solidi ed emulsionati

Come gia' detto al paragrafo 9, l'articolo 7 del Decreto dispone l'abrogazione dell'articolo 8, commi 7, 8 e 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 con il quale era stata introdotta un'imposta di consumo su carbone, coke di petrolio e Orimulsion.

Data la peculiarita' e la novita' di applicazione di molti degli istituti introdotti, e' importante richiamare l'attenzione di codeste Direzioni Regionali affinche' operino un monitoraggio puntale e portino tempestivamente a conoscenza delle Aree Centrali dell'Agenzia le problematiche che insorgeranno.

La presente circolare e' stata esaminata dal Comitato strategico e di indirizzo permanente dell'Agenzia, che ha espresso parere favorevole nella seduta del 24 maggio 2007.

AGENZIA DELLE DOGANE

CIRCOLARE N. 17/D

Roma, 28 maggio 2007

Protocollo: 3084

Rif.:

Allegati:

Alle Direzioni Regionali
dell'Agenzia delle Dogane
LORO SEDI

Agli Uffici delle Dogane
LORO SEDI

Alle Circoscrizioni Doganali
LORO SEDI

Agli Uffici Tecnici di Finanza
LORO SEDI

e per conoscenza:

Agli Uffici di diretta collaborazione del
Direttore dell'Agenzia delle Dogane
LORO SEDI

Alle Aree centrali
dell'Agenzia delle Dogane
LORO SEDI

Al Dipartimento per le politiche fiscali del
Ministero dell'Economia e delle Finanze
Via Pastrengo 22
00187 ROMA

Alle Regioni a statuto ordinario ed a statuto
speciale
LORO SEDI

Al Ministero dello Sviluppo economico
Via Molise 2
00187 ROMA

Al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari
e Forestali
Via XX Settembre 20
00187 ROMA

Al Ministero dell'Ambiente e Tutela del
Territorio e del Mare
Viale Cristoforo Colombo 44
00147 ROMA

AREA CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E RAPPORTO CON GLI UTENTI
Ufficio regimi doganali e fiscali
00143 Roma, via Mario Carucci, 71 – Telefono +39 06 5024 6045 – Fax +39 06 50245222- e-mail: dogane.tributi.regimi@agenziadogane.it

Al Comando Generale della Guardia di Finanza
Viale XXI Aprile 51
00162 ROMA

Alla Commissione Tecnica di Unificazione
nell'Autoveicolo
C.so Galileo Ferraris 61
10128 TORINO

Al Servizio Consultivo Ispettivo Tributario
Via Mario Carucci 131
00143 ROMA

All'Unione delle Province d'Italia
Piazza Cardelli 4
00186 ROMA

Associazione Nazionale Comuni Italiani
Via Delle Carrozze 3
00187 ROMA

OGGETTO: Disposizioni di applicazione del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 recante "Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità"

SOMMARIO

1 Premessa..... 4

2 Considerazioni generali..... 5

3 Articoli 3, 5 e 11 del TUA..... 7

4 Articolo 21 del TUA 7

5 Articolo 21 bis del TUA..... 16

6 Articolo 22 del TUA 16

7 Articolo 23 del TUA 17

8 Articolo 26 del TUA (gas naturale) 18

8.1 Oggetto, campo di applicazione e momento generativo dell'obbligazione tributaria. 18

8.2 Gas naturale per combustione per usi civili ed industriali 19

8.3 Tassazione delle miscele 19

8.4 Soggetti obbligati 20

8.5 Adempimenti dei soggetti obbligati 21

8.6 Soggetti esonerati dall'obbligo di prestazione della cauzione e revoca del predetto esonero. 23

8.7 Diniego e revoca dell'autorizzazione di cui al comma 10 24

8.8 Dichiarazione annuale e pagamento dell'accisa 24

8.9 Obblighi previsti per i soggetti che esercitano attività di vettoriamento del gas naturale 25

8.10 Sottrazione fraudolenta di gas naturale 25

9 Carbone, lignite e coke di carbon fossile 26

9.1 Soggetti passivi d'imposta 26

9.2 Versamento dell'imposta 27

9.3 Cauzione 27

9.4 Estrazione e produzione per conto proprio 28

10 Oli e grassi animali e vegetali 28

11 Energia elettrica 30

11.1 Articolo 52 del TUA 31

11.2 Articolo 53 del TUA 35

11.3 Articolo 53-bis del TUA 37

11.4 Altre modifiche al titolo sull'energia elettrica del TUA 38

12 Usi esenti e agevolati (Tabella A) 39

12.1 Punto 5: "Impieghi in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, silvicoltura, piscicoltura e florovivaistica" 39

12.2 Punto 10:"Gas naturale impiegato negli usi di cantiere e nelle operazioni di campo per la coltivazione degli idrocarburi" 40

12.3 Punto 11:"Produzione diretta o indiretta di energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l'imposta di consumo sull'energia elettrica e autoproduzione di energia elettrica" 40

12.4 Punto 14: "Produzione di ossido di alluminio e di magnesio dall'acqua di mare" *40*

12.5 Punto 15: "Gas di petrolio liquefatti utilizzati negli impianti centralizzati per usi industriali" *41*

12.6 Altre modifiche della Tabella A *41*

13 Altre disposizioni del Decreto 41

13.1 Disposizioni in materia di aliquote di accisa e di imposta sul valore aggiunto sul gas naturale per combustione per usi civili *41*

13.2 Disposizioni in materia di imposta addizionale regionale sul gas naturale *44*

13.3 Adeguamento della normativa delle Regioni *44*

13.4 Imposta addizionale comunale e provinciale sull'energia elettrica *45*

13.5 Incremento dell'aliquota d'accisa sul gasolio usato come carburante *45*

13.6 Abrogazione della imposta di consumo su determinati idrocarburi solidi ed emulsionati *46*

1 Premessa

E' stato pubblicato, nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n° 68 del 22 marzo 2007, il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n° 26 di attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (**d'ora in avanti denominato "Decreto"**).

In relazione all'argomento, con nota n° 960/II del 4 maggio 2007 dell'Area Centrale Affari Giuridici, è già stata richiamata l'attenzione delle strutture regionali di questa Agenzia sulle principali novità introdotte dal Decreto nel settore tributario delle accise.

Con la presente circolare si intendono fornire le necessarie istruzioni al fine di consentire l'immediata e corretta attuazione delle disposizioni ivi contenute, impartendo i primi indirizzi operativi elaborati, per la fase di prima applicazione, anche sulla base delle problematiche finora rilevate.

Sulla base del monitoraggio delle problematiche che saranno tempestivamente segnalate, si procederà ai relativi approfondimenti ed all'emanazione delle ulteriori direttive che si rendessero necessarie.

Dopo alcune considerazioni di carattere generale (paragrafo 2) si passa a descrivere l'art. 1 del Decreto, che ha introdotto diverse modifiche al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n° 504 (**in prosieguo "TUA"**) a decorrere dal 1 giugno 2007.

Al paragrafo 3 sono illustrate le modifiche al Capo I del Titolo I del TUA.

Ai paragrafi da 4 a 8 vengono commentate le modifiche del Capo II del suddetto Titolo I, facendo oggetto di specifica trattazione, al paragrafo 9, il carbone, la lignite ed il coke ed, al paragrafo 10, gli oli e grassi animali e vegetali.

Al paragrafo 11 si illustrano le modifiche introdotte al Titolo II ed al paragrafo 12 quelle alla Tabella A del TUA.

Infine, al paragrafo 13 sono commentate le disposizioni di cui ai restanti articoli da 2 a 8 del Decreto.

Nel corso della trattazione ci si riferisce alle due versioni del TUA, vigente fino al 31 maggio ed in vigore dal 1 giugno, rispettivamente come testo "precedente" e testo "nuovo".

Per "Ufficio (territorialmente) competente", invece, si intenderà l'Ufficio delle Dogane (ovvero l'UTF laddove ancora esistente) territorialmente competente.

2 Considerazioni generali

Tra le principali novità contenute nella direttiva 2003/96/CE (**d'ora in avanti denominata "Direttiva"**) vi è l'ampliamento del campo di applicazione della direttiva 92/12/CEE, con la sostituzione, nell'ambito dei prodotti sottoposti ad accisa, della categoria degli "oli minerali" con quella ben più estesa costituita dai "prodotti energetici" cui viene, inoltre, aggiunta l'elettricità.

A tal fine, l'art. 1, comma 1, del Decreto dispone preliminarmente la sostituzione delle parole "oli minerali" con "prodotti energetici"; tale modifica non è ovviamente da riferirsi all'espressione "oli minerali greggi", che individua un ben determinato prodotto.

Lo scopo della Direttiva è evidentemente quello di assicurare il buon funzionamento del mercato interno estendendo la tassazione armonizzata ai prodotti energetici diversi dagli oli minerali ed all'energia elettrica e di fissare livelli minimi comunitari di imposizione più appropriati.

Di rilievo è l'inserimento nella categoria dei prodotti energetici sottoposti ad accisa degli oli vegetali, dell'alcole metilico, del carbone, della lignite, del coke e del gas naturale, termine quest'ultimo che va a sostituire la denominazione precedente di "gas metano".

Da sottolineare l'individuazione, per molti di questi prodotti, del peculiare momento generatore dell'obbligazione tributaria nell'atto di cessione all'utente finale (gas naturale, energia elettrica) o dell'assoggettamento a tributo condizionato alla destinazione per usi di carburazione e combustione (oli e grassi animali e vegetali, metanolo ed altri).

Ciò comporta, per l'energia elettrica ed il gas naturale, modifiche relative alla tipizzazione dei soggetti obbligati, ai casi di esclusione dal campo di applicazione dell'accisa nonché alle ipotesi di esenzione dalla medesima, mentre, per gli oli vegetali, la necessità di dare elementi di specifico indirizzo per l'applicazione dell'istituto del deposito fiscale.

Ulteriore novità prevista dalla Direttiva in questione è l'esclusione dal proprio campo di applicazione di alcuni impieghi dei prodotti energetici. In particolare, sono esclusi gli impieghi per la riduzione chimica, nei processi elettrolitici, metallurgici e nei processi mineralogici. In ossequio alla predetta previsione comunitaria, il nuovo articolo 21, comma 13, esclude gli stessi prodotti, dall'ambito di operatività dei commi 2, 3, 4 e 5 del medesimo articolo, facendo salva la sola applicazione delle disposizioni relative alla circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa.

Appare opportuno sin d'adesso richiamare l'attenzione su alcune modifiche apportate alla tabella A allegata al TUA, determinate dalla sottoposizione a tassazione di alcuni prodotti che finora ne erano esclusi.

In particolare, va segnalata la previsione dell'esenzione degli oli vegetali non modificati chimicamente impiegati nei lavori agricoli, di cui al punto 5 della menzionata tabella A. L'efficacia di tale previsione è peraltro subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea.

Analoga previsione è stata inserita nel punto 11 della tabella A per ciò che concerne gli oli vegetali non modificati chimicamente impiegati nella produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica.

Ciò premesso, nell'invitare le strutture operative di questa Agenzia ad un'attenta lettura del Decreto si procede di seguito ad illustrare nel dettaglio le modifiche intervenute evidenziando le novità di maggior rilievo.

3 Articoli 3, 5 e 11 del TUA

Con le lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art.1 del Decreto sono introdotte le modifiche seguenti:

a) Il termine di pagamento delle accise sui prodotti energetici (articolo 3 del TUA) è procrastinato dal 16 al 20 agosto per le immissioni in consumo che avvengono in luglio;

b) Le aziende municipalizzate vengono equiparate agli altri soggetti obbligati nella prestazione della cauzione nell'esercizio del deposito fiscale (articolo 5 del TUA); ciò per evitare la configurazione di un trattamento privilegiato nei loro confronti, passibile di censura comunitaria in materia di aiuti di stato. Resta inteso che le aziende municipalizzate potranno accedere all'esonero, su richiesta, al pari dei soggetti affidabili e di notoria solvibilità;

c) La nota (1) in calce all'art. 11 del TUA viene riformulata in accordo alla definizione di "serbatoi normali" di autoveicoli contenuta nella Direttiva, rilevante, com'è noto, per valutare se il trasporto di prodotti energetici avviene per uso proprio ovvero per fini commerciali e, quindi, con diverso trattamento tributario.

4 Articolo 21 del TUA

Con la lettera d) del comma 1 dell'art.1 del Decreto, l'articolo 21 del TUA è stato integralmente sostituito. Il **nuovo articolo 21, titolato *"Prodotti sottoposti ad accisa"***, fa ora esplicito riferimento alla categoria dei prodotti energetici, che vengono individuati con specifico riferimento ai codici di Nomenclatura Combinata contenuti nel regolamento (CE) n. 2031/2001 della Commissione del 6 agosto 2001, così come peraltro dispone il nuovo comma 7 dell'articolo 67.

Sono prodotti energetici i prodotti di cui ai seguenti codici NC:

2701	Carboni fossili; mattonelle, ovoidi e combustibili solidi simili ottenuti da carboni fossili
2702	Ligniti, anche agglomerate, escluso il giavazzo
2704	Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite o di torba, anche agglomerati; carbone di storta
2705	Gas di carbon fossile, gas d'acqua, gas povero e gas simili, esclusi i gas di petrolio e gli altri idrocarburi gassosi
2706	Catrami di carbon fossile, di lignite o di torba e altri catrami minerali, anche disidratati o privati delle frazioni di testa, compresi i catrami ricostituiti
2707	Oli ed altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura; prodotti analoghi nei quali i costituenti aromatici predominano, in peso, rispetto ai costituenti non aromatici
2708	Pece e coke di pece di catrame di carbon fossile o di altri catrami minerali
2709	Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi
2710	Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; residui di oli
2711	Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi
2712	Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, "slack wax", ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati
2713	Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi
2714	Bitumi ed asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche

2715 Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, "cut-backs")

2901 Idrocarburi aciclici

2902 Idrocarburi ciclici

3403 Preparazioni lubrificanti (compresi gli oli da taglio, le preparazioni per eliminare il grippaggio dei dadi, le preparazioni antiruggine o anticorrosione e le preparazioni per la sformatura, a base di lubrificanti) e preparazioni dei tipi utilizzati per l'ensimaggio delle materie tessili, per oliare o ingrassare il cuoio, le pelli o altre materie, escluse quelle contenenti come costituenti di base 70 % o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi

3811 Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali

3817 Alchilbenzeni in miscele e alchilnaftaleni in miscele, diversi da quelli delle voci 2707 e 2902

Vi sono inoltre alcuni prodotti che sono annoverati tra i prodotti energetici **esclusivamente laddove vengano destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori**. Ove non siano destinati a tali impieghi i prodotti in parola non sono considerati prodotti energetici e pertanto non sono sottoposti ad accisa.

Essi sono:

1507 Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1508 Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1509 Olio d'oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1510 Altri oli e loro frazioni, ottenuti esclusivamente dalle olive, anche raffinati, ma non modificati chimicamente e miscele di tali oli o frazioni con gli oli o le frazioni della voce 1509

1511 Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1512 Oli di girasole, di cartamo o di cotone e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1513 Oli di cocco (olio di copra), di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1514 Oli di ravizzone, di colza o di senapa e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1515 Altri grassi ed oli vegetali (compreso l'olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1516 Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati

1517 Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516

1518 Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate né comprese altrove

29051100 Metanolo (alcole metilico)

38249099 Prodotti vari tra i quali rientra anche il prodotto biodiesel.

Considerato che il Decreto, all’art. 1, comma 1, sostituisce il termine “oli minerali” con il termine “prodotti energetici”, il codice di accisa rilasciato per le attività concernenti tutti i prodotti energetici elencati nel nuovo art.21 avrà, come elemento individuativo del settore di imposta, la lettera “O”.

Il **comma 2** dell'articolo 21 individua quei prodotti energetici per i quali sono fissate nell'allegato I al TUA le specifiche aliquote di accisa.

In particolare le aliquote in vigore alla data del 1° giugno sono le seguenti:

Benzina con piombo [(1)]: euro 564,00 per mille litri**;**

Benzina[(1)]: euro 564,00 per mille litri**;**

(1) denominazioni così modificate dall'art.1, comma 1, lettera bb) del Decreto

Petrolio lampante o cherosene:

- usato come carburante: 337, 49064 per mille litri
- usato come combustibile per riscaldamento: 337, 49064 per mille litri

Gasolio:

- usato come carburante: euro 423,00 per mille litri;
- usato come combustibile per riscaldamento: euro 403,21391 per mille litri

Olio combustibile denso usato per riscaldamento:

- ad alto tenore di zolfo (ATZ): euro 128,26775 per mille Kg
- a basso tenore di zolfo (BTZ): euro 64,2421 per mille Kg**.**

Olio combustibile denso per uso industriale:

- ad alto tenore di zolfo (ATZ): euro 63,75351 per mille Kg.
- a basso tenore di zolfo (BTZ): euro 31,38870 per mille Kg**.**

Gas di petrolio liquefatti

- usato come carburante: euro 227,77 per mille Kg.
- usato come combustibile per riscaldamento:euro 189,94458 per mille Kg.

Gas Naturale:

- per autotrazione: euro 0,00291 per metro cubo
- per combustione per usi industriali: euro 0,012498 per metro cubo
- per combustione per usi civili:

a) per usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986: euro 38,65 per mille metri cubi;

b) per usi di riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui. euro 46,30 per mille metri cubi;

c) per altri usi civili: euro 173, 20 per mille metri cubi;

Per i consumi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:

d) per gli usi di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*: euro 0,0386516 al metro cubo;

e) per gli altri usi civili:euro 0,1242182 al metro cubo.

Nelle province nelle quali oltre il 70% dei comuni ricade nella zona climatica F di cui alla lettera c) dell'art. 8, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche (Aosta, Belluno, Bolzano, Trento e Sondrio) si applicano fino al 31 dicembre 2007 le seguenti aliquote:

f) per usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986: euro 38,65 per mille metri cubi;

g) per usi di riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui: euro 0,0406916 al metro cubo;

h) per altri usi civili: euro 0,1351464 al metro cubo

Carbone lignite e coke impiegati per uso riscaldamento:

- da parte di imprese: 4,60 euro per mille chilogrammi;
- da parte di soggetti diversi dalle imprese: 9,20 euro per mille chilogrammi.

Ai fini della predetta tassazione si precisa che i suddetti prodotti – eccezion fatta per il gas naturale e il carbone, la lignite e il coke – quando sono impiegati per usi diversi da combustibile per riscaldamento o da carburante per motori, sono esenti da accisa così come previsto al punto 1 della tabella A allegata al TUA, che non è stato oggetto di modifiche da parte del Decreto.

Conseguentemente per i suddetti impieghi continueranno a trovare applicazione le disposizioni contenute nel capo I del decreto ministeriale 17 maggio 1995, n. 322.

Per quel che riguarda il gas naturale la disciplina specifica contenuta nel nuovo articolo 26 individua il momento generatore dell'obbligazione tributaria e la sua esigibilità nella fornitura al consumatore finale ovvero al momento del consumo per il gas naturale estratto per uso proprio, ove il gas naturale sia destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali, nonché all'autotrazione. Ne deriva che al di fuori dei suddetti impieghi il rapporto di imposta non può ritenersi sorto, con conseguente collocazione fuori dal campo di applicazione dell'accisa del gas naturale utilizzato in impieghi diversi da quelli sopra specificati.

Per quel che concerne il carbone NC 2701, la lignite NC 2702 e il coke di carbon fossile NC 2704, si fa rinvio a quanto illustrato nel paragrafo 9 della presente circolare.

Il **comma 3** prevede che i prodotti energetici individuati nel comma 1, diversi da quelli per i quali il comma 2 prevede una specifica aliquota di accisa, siano soggetti a vigilanza fiscale.

Laddove i prodotti energetici del comma 3 vengano utilizzati o siano destinati ad essere utilizzati o messi in vendita come carburante per motori o combustibile per riscaldamento, sono sottoposti ad accisa in relazione al loro uso secondo l'aliquota prevista per il carburante per motori o il combustibile per riscaldamento equivalente.

Dal solo punto di vista fiscale si chiarisce che per **combustibile o carburante equivalente** si intende quello che può essere sostituito nel particolare impiego al prodotto di che trattasi.

Il criterio dell'equivalenza in parola trova applicazione anche rispetto a qualsiasi prodotto, diverso dai prodotti energetici di cui al comma 1 dell'art. 21, che venga impiegato come carburante per motori o additivo o per accrescerne il volume finale nonché rispetto ad ogni idrocarburo, diverso dai prodotti energetici suddetti, con esclusione della torba, impiegato come combustibile per riscaldamento.

Resta ferma, ovviamente, l'osservanza delle vigenti norme in materia di combustione e carburazione, emanate per disciplinare profili diversi da quello strettamente tributario.

Qualora i prodotti di cui al comma 3 siano destinati ad usi diversi da carburante per motori o da combustibile per riscaldamento, occorre operare una preliminare distinzione tra quei prodotti che sono prodotti energetici indipendentemente dal loro uso e quei prodotti che sono considerati “energetici” solo allorché destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori.

Nei confronti del primo gruppo di prodotti il regime di vigilanza previsto dal comma 3 comporta comunque l’assoggettamento alle disposizioni contenute nel capo II del decreto ministeriale 322 del 1995 in quanto compatibili ovvero alle altre specifiche disposizioni vigenti per alcuni di essi.

Per quel che riguarda invece i prodotti di cui ai codici NC da 1507 a 1518, 2905 11 00 non di origine sintetica, e 3824 90 99, che sono prodotti energetici solo allorché destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori, il regime di vigilanza previsto dal menzionato decreto ministeriale 322 trova applicazione solamente in caso di avviamento ai suddetti impieghi.

Il criterio di tassazione per equivalenza trova applicazione anche nel **comma 4** con riguardo ad ulteriori prodotti oltre a quelli che il comma 1 già individua tra i prodotti energetici quando sono utilizzati, destinati ad essere utilizzati o messi in vendita come carburante per motori o come additivo ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti.

Il criterio di tassazione per equivalenza è contemplato altresì dal **comma 5** relativamente ad ogni idrocarburo, escluso la torba, diverso da quelli indicati nel comma 1, da solo o in miscela con altre sostanze, utilizzato, destinato ad essere utilizzato ovvero messo in vendita, come combustibile per riscaldamento. Il medesimo comma ripropone il criterio già in uso ai sensi del precedente comma 5, ultimo periodo, di tassazione degli idrocarburi ottenuti dalla depurazione e dal trattamento delle miscele e dei residui oleosi di recupero, destinati ad essere utilizzati come combustibili.

I **commi 6, 7 e 8** contengono la specifica disciplina per la tassazione del carbone, della lignite e del coke (codici NC 2701, 2702 e 2704), che viene illustrata nel successivo paragrafo 9.

Il **comma 9** prevede che i prodotti energetici individuati al comma 1 del medesimo articolo 21 impiegati per la produzione di energia elettrica siano sottoposti ad accisa per motivi di politica ambientale con l’applicazione delle

aliquote stabilite nella tabella A. Il riferimento è evidentemente alle aliquote specifiche individuate nel punto 11 della medesima tabella per la *"produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica, con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l'imposta di consumo sull'energia elettrica"*, aliquote a suo tempo fissate sulla base dell'impatto ambientale dei prodotti che vengono attualmente utilizzati per la produzione di energia elettrica.

La disposizione trova il suo fondamento nell'articolo 14 della Direttiva che dispone l'esenzione per i prodotti energetici impiegati per la produzione di energia elettrica ferma restando la facoltà degli Stati membri di tassare i medesimi prodotti per motivi di politica ambientale.

In considerazione di tale facoltà, il punto 11 della tabella A continua ad applicarsi ed è stato integrato con l'espressa previsione dell'esenzione per gli oli vegetali non modificati chimicamente utilizzati nel particolare impiego, e dell'aliquota specifica per carbone, lignite e coke (codici NC 2701, 2702 e 2704) pari ad euro 2,60 per 1000 Kg.

Peraltro, in considerazione del fatto che il comma 9 fa riferimento per tutti i prodotti energetici di cui al comma 1 ai livelli di tassazione previsti nella tabella A (rectius punto 11 della tabella A), ne deriva che per quei prodotti per i quali non è prevista per il particolare impiego una specifica aliquota dovrà applicarsi l'aliquota del prodotto equivalente ricompreso nel predetto punto 11.

Il **comma 10** individua espressamente i prodotti ai quali, nella movimentazione con gli Stati membri dell'Unione europea, si applicano le disposizioni relative ai controlli e alla circolazione intracomunitaria previste dal titolo I del TUA. A tal proposito si fa presente che la lettera c) di detto comma contiene un'eccezione per i prodotti di cui ai codici NC 2710 11 21, 2710 11 25 e 2710 19 29, ai quali il regime di controllo sulla circolazione si applica soltanto ai movimenti commerciali allo stato sfuso. Sulla base di accordi comunitari adottati in sede di comitato delle accise, sono considerati allo stato sfuso i prodotti contenuti in recipienti di capacità superiore a 210 litri.

Le disposizioni del comma 10 si applicano anche ai prodotti utilizzati negli impieghi di cui al **comma 13,** ossia nella riduzione chimica, nei processi elettrolitici, metallurgici e mineralogici classificati nella nomenclatura generale delle attività economiche nelle Comunità europee sotto il codice DI 26, impieghi esclusi dalla tassazione.

Il **comma 11**, in adesione a quanto disposto dall'art. 20, paragrafo 3, della Direttiva, riconosce la possibilità di esonerare i prodotti di cui al precedente comma 10, mediante accordi bilaterali tra gli Stati membri interessati alla loro movimentazione, dagli obblighi relativi ai controlli e alla circolazione intracomunitaria previsti dal titolo I del Testo Unico.

Il **comma 12** prevede che l'imposta dovuta per le miscele di tutti i prodotti energetici di cui al comma 1 tra di loro o con altre sostanze, è calcolata secondo le caratteristiche della miscela risultante, estendendo il criterio di tassazione del precedente art.21, comma 4, riferito agli oli minerali forniti di una specifica aliquota.

Il **comma 14** conferma quanto già precedentemente previsto in ordine all'applicazione delle aliquote a volume con riferimento alla temperatura di 15° Celsius ed alla pressione normale.

5 Articolo 21 bis del TUA

Con la lettera e) del comma 1 dell'art. 1 del Decreto viene introdotto nel TUA l'art. 21-*bis* recante "Disposizioni particolari per le emulsioni", applicabili dal 1° gennaio 2008.

Pertanto, ferma restando l'attuale disciplina vigente per il corrente anno 2007, viene previsto uno specifico regime di tassazione nell'ambito di un programma di sei anni (dal 2008 al 2013) delle emulsioni stabilizzate di gasolio o olio combustibile denso con acqua, contenuta in misura variabile dal 12 al 15% in peso, idonee ad essere impiegate nella carburazione e nella combustione, comprese quelle autoprodotte.

L'efficacia di questa disposizione è subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria. **Si fa riserva, pertanto, di impartire ulteriori disposizioni al riguardo prima della predetta data del 1° gennaio 2008**.

6 Articolo 22 del TUA

La lettera f), riproduce l'art.22 del TUA, seppur apportandovi alcune modifiche, del cui contenuto si passa ad illustrare la portata.

In particolare, al comma 1, con riferimento al consumo di prodotti energetici all'interno di uno stabilimento di produzione dei medesimi, viene chiarito che la presunzione di non realizzazione del fatto generatore d'accisa opera anche per il consumo di prodotti energetici fabbricati al di fuori dello stabilimento.

Ciò comporta sostanzialmente che, relativamente al consumo di prodotti energetici all'interno dello stabilimento e per scopi connessi alla produzione dei medesimi, non si procede ad imposizione qualunque sia la provenienza degli stessi prodotti energetici, non rilevando a tal fine il luogo di fabbricazione.

Viene ribadito, al comma 2, ora con formulazione espressa, che analoga presunzione di non realizzazione del fatto generatore d'accisa si applica al consumo di prodotti energetici quando i medesimi sono utilizzati in combinazione come combustibile per riscaldamento e nelle operazioni rientranti fra i "trattamenti definiti", previsti dalla nota complementare 4 del capitolo 27 della nomenclatura combinata.

L'uso combinato, in linea con le previsioni comunitarie in materia, richiede che i due sopradescritti impieghi di prodotti energetici siano connessi funzionalmente e, pertanto, circoscritti all'ambito delle operazioni per le quali non si realizza il fatto generatore.

Il comma 3 riproduce, sostanzialmente, il secondo periodo della precedente stesura del comma 3, rendendo possibile, in determinate circostanze, la redazione di un bilancio fiscale unico.

Il comma 4, nel riprodurre la precedente versione del comma 4, aggiunge un'apposita clausola di riserva con la quale vengono inclusi tra gli stabilimenti di produzione di prodotti energetici quelli che attuano i processi di cui all'art.21, comma 13 (riduzione chimica, processi elettrolitici, metallurgici e mineralogici).

Il comma 5 riporta la previsione contenuta nella precedente stesura del comma 5 dell'art.22 enucleando le specifiche operazioni espressamente non considerate produzione di prodotti energetici.

7 Articolo 23 del TUA

La lettera g) apporta una modifica sostitutiva al primo periodo dell'art.23, comma 1, del testo unico che dispone il diretto riconoscimento del regime del deposito fiscale per determinati impianti, chiarendone la portata.

L'applicazione ex lege del regime del deposito fiscale viene consentita:

- per le raffinerie;
- per gli altri stabilimenti di produzione dove si ottengono i prodotti energetici di cui all'art.21, comma 1, sottoposti ad accisa, eccettuati il gas naturale, il carbone, la lignite ed il coke;

- per gli altri stabilimenti di produzione dove si ottengono prodotti sottoposti ad accisa ai sensi dell'art.21, commi 4 e 5;
- per gli impianti petrolchimici.

Per l'esercizio di impianti in regime di deposito fiscale il titolare dei medesimi, qualora antecedentemente non riconosciuti come tali, ha l'obbligo di munirsi, prima dell'inizio dell'attività, della licenza di cui all'art.63 del Testo unico.

In sede di prima applicazione, tuttavia, onde evitare soluzioni di continuità nell'operatività di impianti che assumono il nuovo regime, contestualmente alla presentazione della denuncia da parte dei titolari dei medesimi, l'Ufficio territorialmente competente rilascia una licenza provvisoria che, conclusa la fase istruttoria, deve essere convertita in definitiva o revocata.

8 Articolo 26 del TUA (gas naturale)

La lettera i), sostituisce l'articolo 26 del TUA, la cui precedente rubrica "Disposizioni particolari per il settore del gas metano" viene riformulata, intitolandola "Disposizioni particolari per il gas naturale".

8.1 Oggetto, campo di applicazione e momento generativo dell'obbligazione tributaria.

Nel **comma 1**, viene definito l'oggetto, il campo di applicazione ed il momento generativo dell'obbligazione tributaria.

In particolare, il nuovo comma 1 stabilisce che "il gas naturale (NC 2711 11 00 e NC 2711 21 00), destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali, nonché all'autotrazione, è sottoposto ad accisa, con l'applicazione delle aliquote di cui all'allegato I, al momento della fornitura ai consumatori finali ovvero al momento del consumo per il gas naturale estratto per uso proprio."

Oggetto dell'imposizione tributaria è "il gas naturale", in coerenza con quanto stabilito nella Direttiva che lo include tra i prodotti energetici che gli Stati membri devono obbligatoriamente sottoporre ad accisa.

Ciò costituisce una novità rispetto alla precedente formulazione dell'articolo 26 che sottoponeva ad accisa il "gas metano".

Per quanto riguarda il campo di applicazione, il comma riproduce la precedente formulazione, con le necessarie sostituzioni del termine "gas naturale" a quello di

"gas metano", sottoponendo ad accisa il gas naturale destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali, nonché all'autotrazione.

Inoltre, il momento generativo dell'obbligazione tributaria coincide con il momento della fornitura del prodotto ai consumatori finali ovvero con quello del consumo per il gas naturale estratto per uso proprio.

E' questa un'altra novità nel settore, in quanto per il gas metano, il precedente quadro normativo identificava il momento della nascita dell'obbligazione tributaria "nella fabbricazione" o "nell'importazione" e, nella successiva immissione in consumo, il momento in cui l'accisa diviene esigibile.

8.2 Gas naturale per combustione per usi civili ed industriali

I **commi 2 , 3 e 4** riproducono con le necessarie sostituzioni del termine "gas naturale" con quello di "gas metano", il testo della nota 1) della precedente formulazione dell'art. 26, contenente la definizione di usi civili ed usi industriali, cui competono distinte aliquote di accisa.

Si richiama in merito agli usi industriali quanto disposto dall'art.2, comma 73, della legge 24 novembre 2006, n.286 e dal comunicato n. 4428/V del 27 dicembre 2006.

8.3 Tassazione delle miscele

Il **comma 5** stabilisce come deve essere applicata la tassazione, stabilita al comma 1, in relazione alla differente concentrazione del metano (inteso come singolo idrocarburo) e degli altri idrocarburi, nel gas naturale.

In particolare è stabilito, mutuando il precedente criterio, che le miscele gassose in cui il metano inteso come singolo idrocarburo e gli altri idrocarburi sono contenuti nella miscela in misura non inferiore al 70 cento in volume sono da considerarsi alla stessa stregua del gas naturale e pertanto, per tali miscele la relativa aliquota di accisa deve essere applicata all'intero volume; viceversa, per le miscele gassose in cui la percentuale di metano (inteso come singolo idrocarburo) e gli altri idrocarburi risultano inferiori al 70 per cento del volume complessivo, ferma restando l'applicazione dell'articolo 21, commi 3, 4 e 5 (tassazione per equivalenza), l'imposta verrà applicata proporzionalmente al solo contenuto di idrocarburi presenti nella miscela gassosa. Per le miscele di gas naturale con aria o con altri gas ottenuti nelle officine del gas di città, l'imposta si applica con riguardo ai quantitativi di gas naturale originari, secondo le percentuali sopraindicate, impiegate nelle miscelazioni. Per le miscele di gas ottenuto nelle officine del gas di

città od in altri stabilimenti, con qualsiasi processo di lavorazione che utilizzi metano o altra materia prima, l'imposta si applica sulla percentuale di metano puro che risulta in esso contenuta.

Il **comma 6** prevede che le miscele gassose di origine biologica, destinate agli usi propri del soggetto che le produce, "non sono sottoposte ad accisa".

La disposizione riproduce la disciplina, relativa "al metano biologico", contenuta nella precedente versione del comma 3 dell'articolo 26.

8.4 Soggetti obbligati

I commi 7 e 8 individuano i soggetti obbligati del settore del gas naturale.

In primo luogo il **comma 7** stabilisce che i soggetti obbligati al pagamento dell'accisa hanno diritto di rivalsa sul consumatore finale.

La previsione "ex lege" del diritto di rivalsa del soggetto obbligato sul consumatore finale costituisce una novità del settore.

In particolare, sono soggetti obbligati:

a) i soggetti che procedono alla fatturazione del gas naturale ai consumatori finali. L'individuazione di tale figura di soggetto obbligato non costituisce una novità per il settore, in quanto nel precedente ordinamento soggetti obbligati -tra gli altri- erano "coloro che vendevano direttamente il prodotto ai consumatori".

Nel nuovo comma in esame si fa espresso riferimento "alla fatturazione del gas naturale al consumatore finale", in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 21, paragrafo 5 della Direttiva che dispone che il gas naturale è soggetto ad imposizione e diviene imponibile al momento della fornitura da parte del "distributore o redistributore". La definizione di "distributore o redistributore" è contenuta nelle dichiarazioni del Consiglio iscritte a verbale, allegate alla bozza di Direttiva, dove è chiarito testualmente che "per distributore o redistributore si intende la persona fisica o giuridica che provvede alla fornitura del gas […] e che procede o fa procedere alla fatturazione".

Inoltre, la lettera a), innovando rispetto al precedente quadro normativo, include tra i soggetti obbligati le società aventi sede legale nel territorio nazionale, munite di registrazione, designate da soggetti comunitari che forniscono il prodotto direttamente ai consumatori finali nazionali.

Sono altresì soggetti obbligati:

b) i soggetti che acquistano per uso proprio gas naturale da Paesi Comunitari o da Paesi terzi, avvalendosi delle reti di gasdotti ovvero di infrastrutture per il vettoriamento del prodotto;

c) i soggetti che acquistano il gas naturale confezionato in bombole o in altro recipiente da altri Paesi comunitari o da Paesi terzi;

d) i soggetti che estraggono per uso proprio gas naturale in territorio nazionale.

Il **comma 8** dispone che i gestori delle reti di gasdotti nazionali, per il solo gas naturale impiegato per il vettoriamento del prodotto, possono essere riconosciuti come soggetti obbligati.

Non è più prevista la facoltà per i titolari di raffinerie, di impianti petrolchimici e di produzione combinata di energia elettrica e di calore di essere riconosciuti soggetti obbligati nel settore del gas naturale.

Inoltre, nella nuova formulazione dell'articolo, non si fa più riferimento agli impianti gestiti in regime di deposito fiscale.

Ciò in quanto, cosi come previsto dal successivo comma 13, non è più applicabile al gas naturale, in coerenza con quanto previsto dalla Direttiva, la disciplina del TUA, riguardante il regime del deposito fiscale.

Il **comma 9** qualifica come consumatori finali, come nella precedente formulazione dell'articolo, gli esercenti impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione non dotati di apparecchiature di compressione per il riempimento di carri bombolai, con conseguente esclusione dal novero dei soggetti obbligati. Viceversa, gli esercenti impianti di distribuzione stradale dotati delle predette apparecchiature sono da considerarsi soggetti obbligati.

8.5 Adempimenti dei soggetti obbligati

Il **comma 10** disciplina gli adempimenti a carico dei soggetti obbligati.

In particolare:

1) Essi avranno l'obbligo di denunciare la propria attività all'Ufficio territorialmente competente per territorio in relazione alla sede legale o amministrativa.

L’obbligo di denuncia non costituisce una novità rispetto al precedente ordinamento, nel quale per i soggetti titolari di depositi fiscali è prevista la licenza di esercizio e per i soggetti che vendono il prodotto ai consumatori finali (clienti grossisti) è previsto, in via amministrativa, che essi debbano munirsi di apposito codice di accisa per poter operare.

La denuncia di attività deve contenere, oltre i dati identificativi del soggetto obbligato, la quantità stimata di gas naturale di cui si prevede la fatturazione ai consumatori finali ed il consumo per uso proprio, nonché l’ubicazione degli impianti di estrazione per uso proprio e delle apparecchiature di compressione.

Tali dati costituiranno, in mancanza della dichiarazione annuale per il primo anno di attività, la base di calcolo della rata di acconto mensile e dell’importo della cauzione.

2) I soggetti obbligati dovranno, altresì, prestare una cauzione a garanzia del pagamento dell’accisa in misura pari ad un dodicesimo dell’imposta annua.

Tale misura della garanzia costituisce una novità per il settore. Nella precedente formulazione dell’articolo (comma 7) la cauzione è dovuta in misura pari al 5% dell’accisa dovuta per il quantitativo massimo di metano presumibilmente immesso in consumo per usi soggetti a tassazione in un mese.

Nel primo anno di attività, la cauzione sarà determinata in via presuntiva dall’Ufficio territorialmente competente al quale è stata presentata la denuncia di attività, sulla base dei dati comunicati dal soggetto obbligato nella predetta denuncia e di quelli eventualmente in possesso del medesimo Ufficio.

Per i periodi di imposta successivi, la cauzione deve essere prestata in misura pari ad un dodicesimo dell’accisa dovuta nel periodo d’imposta precedente.

L’Ufficio territorialmente competente, effettuati i controlli di competenza e verificata la completezza dei dati relativi alla denuncia nonché verificata la congruità della cauzione prestata, rilascerà al soggetto obbligato l’apposita autorizzazione all’esercizio dell’attività, entro 60 giorni dal ricevimento della denuncia di attività, assegnando contestualmente il codice di accisa.

Non sarà dovuta una nuova denuncia per i soggetti obbligati già attivi nel mercato del gas naturale al 1° giugno 2007. Tali soggetti dovranno adeguare la misura della cauzione, entro il termine di un mese dalla

predetta data ai sensi dell'art. 64 del TUA. Gli uffici territorialmente competenti provvederanno tempestivamente al controllo della congruità della garanzia prestata ed al rilascio della prevista autorizzazione.

Nelle more del rilascio della predetta autorizzazione, per evitare soluzioni di continuità nell'operatività dei soggetti attivi nel mercato del gas, saranno mantenuti in essere i codici di accisa già attribuiti.

I gestori delle reti di gasdotti nazionali, che intendono avvalersi della facoltà prevista dal comma 8 dell'articolo in esame, sono tenuti a presentare specifica richiesta all'Ufficio territorialmente competente.

3) I soggetti obbligati saranno, inoltre, tenuti a contabilizzare in un apposito registro di carico e scarico i quantitativi di gas naturale estratti, acquistati o ceduti.

In merito alla tenuta del predetto registro si fa riserva di fornire ulteriori istruzioni.

Nella prima fase di applicazione della norma è da ritenersi valida la documentazione già in uso presso i predetti soggetti, contenente tutti gli elementi necessari per garantire il controllo e la determinazione del debito d'imposta.

4) I medesimi soggetti saranno, infine, tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale nonché al pagamento dell'accisa, secondo i termini e le modalità indicate nel successivo comma 13.

8.6 Soggetti esonerati dall'obbligo di prestazione della cauzione e revoca del predetto esonero.

Il **comma 11** stabilisce che sono esonerate dall'obbligo di prestazione della cauzione le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici.

Il competente Ufficio ha facoltà di esonerare dal medesimo obbligo le ditte affidabili e di notoria solvibilità.

L'esonero può essere revocato nel caso in cui mutino le condizioni che ne hanno consentito la concessione ed in tal caso la cauzione deve essere prestata entro 15 gg. dalla notifica della revoca.

La disposizione in esame riproduce la precedente formulazione del comma 3 dell'articolo 5 del TUA, con la sola particolarità che le "aziende municipalizzate"

non saranno più incluse tra i soggetti esonerati dall'obbligo di prestazione della cauzione.

8.7 Diniego e revoca dell'autorizzazione di cui al comma 10

Il **comma 12** stabilisce che l'autorizzazione di cui al comma 10 dell'articolo in esame venga negata o revocata a chiunque sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per reati connessi all'accertamento e al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici o sull'elettricità per i quali è prevista la pena della reclusione.

Il comma in esame riproduce quanto previsto nel precedente articolo 23, comma 5, del TUA, relativamente alla revoca della licenza per la gestione in regime di deposito fiscale degli stabilimenti di produzione.

8.8 Dichiarazione annuale e pagamento dell'accisa

Il **comma 13** riproduce la disciplina contenuta nella precedente formulazione dell'articolo, con la sola eccezione del termine di presentazione della dichiarazione annuale nonché del termine per il versamento a conguaglio che, dal mese di febbraio, sono differiti al mese di marzo.

In particolare, il comma dispone che l'accertamento dell'accisa dovuta viene effettuato sulla base di dichiarazioni annuali, contenenti tutti gli elementi necessari per l'accertamento del debito d'imposta. Le predette dichiarazioni debbono essere presentate dai soggetti obbligati entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce.

Il pagamento dell'accisa è effettuato in rate di acconto mensili da versare entro la fine di ciascun mese, calcolate sulla base dei consumi dell'anno precedente. Nel primo anno di attività mancando il riferimento storico dei consumi, gli acconti saranno calcolati in via presuntiva, sulla base dei dati allegati alla denuncia di attività.

Il versamento a conguaglio è effettuato entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce.

Le somme eventualmente versate in eccedenza all'imposta dovuta sono detratte dai successivi versamenti di acconto.

Il comma in esame, infine, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 20 della Direttiva stabilisce che per "la detenzione e la circolazione del gas naturale non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6" del TUA, riguardanti

rispettivamente il regime del deposito fiscale e la disciplina della circolazione dei prodotti soggetti ad accisa.

In virtù di tale disposizione gli impianti gestiti in regime di deposito fiscale, cessano a far data dal 1° giugno 2007 dal predetto regime. Gli uffici territorialmente competenti provvederanno a porre in essere tutti gli adempimenti connessi alla cessazione del regime di deposito fiscale.

Per gli operatori che continuano ad essere soggetti obbligati saranno mantenuti in essere i codici di accisa già attribuiti ed il relativo conto nella contabilità del tributo tenuta dall'ufficio.

8.9 Obblighi previsti per i soggetti che esercitano attività di vettoriamento del gas naturale

Il **comma 14** introduce, ai fini del controllo dei flussi del prodotto attraverso le reti di gasdotti nazionali, alcuni obblighi a carico dei soggetti che esercitano l'attività di vettoriamento del gas naturale.

In particolare i soggetti che svolgono attività di vettoriamento ne danno comunicazione all'Ufficio territorialmente competente in relazione alla sede legale o amministrativa, contestualmente all'inizio dell'attività. I medesimi soggetti presentano al predetto Ufficio, entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce, una dichiarazione annuale riepilogativa contenente i dati relativi al gas naturale trasportato rilevati nelle stazioni di misura. Infine, rendono disponibili agli organi preposti ai controlli i dati relativi ai soggetti cui il prodotto è consegnato.

Gli uffici territorialmente competenti competenti provvederanno ad attribuire ai predetti soggetti, ai fini dell'adempimento di cui sopra, il codice ditta.

8.10 Sottrazione fraudolenta di gas naturale

Il comma 15, infine, introduce l'obbligo per i venditori, in occasione della scoperta di sottrazione fraudolenta di gas naturale, ferma restando la denuncia penale del caso, di compilare una dichiarazione e di trasmetterla all'Ufficio territorialmente competente non appena i consumi fraudolenti sono stati accertati, allegando copia della relativa denuncia penale.

9 Carbone, lignite e coke di carbon fossile

A partire dal 1 giugno 2007, il carbone, la lignite ed il coke di carbon fossile vengono assoggettati ad un'accisa armonizzata secondo la disciplina del nuovo articolo 21 del TUA, commi 6, 7 ed 8.

Conseguentemente, l'articolo 7 del Decreto dispone l'abrogazione dell'articolo 8, commi 7, 8 e 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 con il quale era stata introdotta un'imposta di consumo sui medesimi prodotti.

Benché soggetti ad accisa, il carbone, la lignite ed il coke non sono soggetti al regime del deposito fiscale, per esplicita esclusione disposta dall'articolo 23, comma 1, del T.U.A. come modificato dall'articolo 1, lettera g) del decreto.

Per tali prodotti l'esclusione dal regime del deposito fiscale, e quindi anche dai vincoli comunitari di circolazione in regime sospensivo, è disposta per il fatto che momento generatore ed esigibilità dell'imposta coincidono con la fornitura del prodotto stesso all'utilizzatore finale: è solo in tale momento, infatti, che è possibile determinare l'aliquota specifica applicabile.

9.1 Soggetti passivi d'imposta

Il Decreto, in accordo con le disposizioni comunitarie, identifica i soggetti passivi responsabili del pagamento dell'imposta nelle "*società registrate*" che effettuano la fornitura dei prodotti.

Devono, pertanto, ritenersi soggetti a registrazione:

a) tutte le società che effettuano forniture, all'utilizzatore finale, di carbone, lignite e coke;

b) gli autoconsumatori, ossia i soggetti o società che consumano i prodotti da essi stessi fabbricati, importati o acquistati in altri Stati membri;

c) i soggetti che producono, importano o acquistano da altri Stati membri i prodotti in questione e li immettono direttamente in consumo tramite fornitura ad utilizzatori finali.

I soggetti di cui alle precedenti lettere a), b) e c) devono registrarsi presso l'Ufficio territorialmente competente il quale rilascia una licenza di esercizio ed un codice-ditta.

In fase di prima applicazione, gli Uffici possono ritenere validi i codici-ditta già rilasciati ai fini di applicazione dell'imposta abolita.

Resta ferma la facoltà prevista dal terzo periodo del comma 6 del nuovo articolo 21.

9.2 Versamento dell'imposta

Le "società registrate" sono tenute a versare l'imposta in rate trimestrali d'acconto, sulla base dei quantitativi dei prodotti forniti nel corso dell'anno precedente.

Il versamento a conguaglio viene fatto alla prima scadenza trimestrale dell'anno successivo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione annuale dei quantitativi forniti nel corso dell'anno precedente ed al versamento della prima rata di acconto. In caso di saldo a credito, l'importo relativo viene dedotto dal versamento della prima rata di acconto ed eventualmente, delle successive.

Per il primo anno di attività, i versamenti trimestrali verranno fatti sulla base dei dati forniti dall'operatore stesso al momento della registrazione, ovvero sulla base dei dati in possesso dell'ufficio relativi al pregresso rapporto tributario.

Poiché la prossima scadenza del 30 giugno coincide con la scadenza dell'ultima rata di acconto della cessata imposta di consumo, le ditte che sono soggetto passivo sia dell'imposta abolita che della nuova imposta effettueranno:

- un versamento in acconto, per l'imposta abolita, in ragione dei due terzi della precedente rata di acconto versata ed un versamento finale a conguaglio al termine del primo trimestre del prossimo anno 2008;
- un versamento in acconto, per la nuova imposta, in ragione di un terzo della rata di acconto presunta, ossia dell'imposta gravante sul prodotto mediamente fornito nel corso di un mese.

9.3 Cauzione

Le "società registrate" e gli altri soggetti eventualmente autorizzati a sostituirle, hanno l'obbligo di prestare una cauzione per il pagamento dell'accisa, in misura pari ad un quarto dell'imposta dovuta nell'anno precedente.

Per il primo anno di attività l'importo è calcolato secondo i criteri sopra indicati per il calcolo della prima rata di acconto.

E' ammessa la facoltà del competente Ufficio di esonerare dalla prestazione della suddetta cauzione le ditte di notoria solvibilità. Tale esonero può tuttavia essere revocato in qualsiasi momento qualora mutino le condizioni che ne hanno

consentito la concessione ed in tal caso la cauzione deve essere prestata entro quindici giorni dalla notifica della revoca.

9.4 Estrazione e produzione per conto proprio

Ai sensi del comma 6, ultimo paragrafo, si considera fornitura anche l'estrazione o la produzione dei prodotti in questione (carbone, lignite, coke) da impiegare per uso proprio. In tal caso il produttore-consumatore è equiparato ad una "società fornitrice" e soggetto alle stesse prescrizioni, come sopra specificato.

10 Oli e grassi animali e vegetali

Si premette che, negli opifici dove si ottengono oli vegetali o altri prodotti compresi nella lettera a), comma 1 del nuovo art. 21, gli stessi possono essere prodotti sia per essere destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori, che per essere utilizzati in usi non sottoposti al regime delle accise (usi alimentari, industriali ecc.). E' altresì possibile che uno stabilimento di produzione produca prodotti che vengono destinati esclusivamente ad usi alimentari ovvero esclusivamente ad usi tassati.

In relazione alla produzione di tali prodotti ed alla destinazione dei medesimi ad usi tassati, l'impianto sarà gestito in regime di deposito fiscale, con gli adattamenti richiesti dal caso di specie, esclusivamente quando produce generi destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori.

Al riguardo, si precisa che gli oli vegetali ed i restanti prodotti in argomento si intendono destinati ad un uso sottoposto al regime delle accise nel momento in cui vengono dichiarati per tale uso attraverso la compilazione dei previsti documenti di accompagnamento (D.A.A. e D.A.S. rispettivamente per l'invio ad imposta sospesa ed assolta) che ne attestano l'avvenuta estrazione dai serbatoi di stoccaggio.

Pertanto, gli stabilimenti di produzione sia degli oli vegetali non modificati chimicamente (frantoi, oleifici ecc) sia dei restanti prodotti (Grassi e oli animali o vegetali, margarina ecc.) che vogliono destinare gli stessi agli usi energetici dovranno denunciare la propria attività all'Ufficio territorialmente competente.

La denuncia, oltre ad indicare i dati identificativi (denominazione, sede legale, partita IVA, legale rappresentante, ubicazione dell'impianto ecc.), dovrà essere corredata da una relazione tecnica, con allegata la planimetria dell'opificio.

Dovranno essere in ogni caso fornite indicazioni circa:

- il numero e la capacità di tutti i serbatoi dei prodotti finiti, se del caso anche dedicati all'estrazione per gli impieghi tassati;
- la quantità presunta dei prodotti da assoggettare ad accisa che l'esercente prevede di immettere mediamente in consumo ogni mese, e che, ai fini del calcolo della cauzione di cui all'art.5, comma 3, lettera a) del TUA, deve essere rapportata alle aliquote di accisa previste per il gasolio, ai sensi del nuovo art. 21 – comma 3. Per l'inizio di attività, sarà preso in considerazione il dato fornito dal depositario autorizzato in sede di denuncia.

Resta ferma l'obbligatorietà di prestazione della cauzione per la movimentazione in regime sospensivo di cui all'articolo 6 del TUA.

La denuncia deve pure contenere una dichiarazione dell'esercente attestante, sotto la propria responsabilità, il possesso di tutte le eventuali altre autorizzazioni di natura non fiscale occorrenti per l'esercizio della propria attività.

L'esercente dovrà presentare all'Ufficio territorialmente competente, l'istanza per il rilascio della prescritta licenza di esercizio e il relativo codice di accisa.

In sede di prima applicazione, onde evitare soluzioni di continuità nell'operatività di impianti che assumono il nuovo regime, contestualmente alla presentazione della denuncia da parte dei titolari dei medesimi, l'Ufficio rilascia una licenza provvisoria che, conclusa la fase istruttoria, deve essere convertita in definitiva ovvero revocata.

In considerazione che tutti i prodotti detenuti nell'impianto di produzione, (materie prime, semilavorati e prodotti finiti) non sono ancora stati destinati come "prodotti energetici", ai fini contabili valgono le scritturazioni fino ad ora adottate.

Per quanto riguarda invece le scritturazioni da tenere ai fini delle accise, l'esercente lo stabilimento di produzione dovrà dotarsi di:

1) un registro delle estrazioni dei prodotti destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori, nel quale sono riportate giornalmente tutte le estrazioni distintamente per posizione fiscale;
2) un registro delle singole partite spedite in sospensione d'imposta nel quale devono essere riportate a fianco di ciascuna spedizione i dati dell'avvenuto arrivo a destinazione del prodotto attestato dalla copia n° 3 del D.A.A. nonché, giornalmente, l'ammontare dell'imposta dovuta sulle spedizioni non ancora

appurate. Nel medesimo registro dovranno pure essere riportati i movimenti della cauzione (impegnata, per ogni partita estratta; resa nuovamente disponibile, per ogni appuramento definito con la restituzione del terzo esemplare del D.A.A.).

Restano valide tutte le altre incombenze previste in tema di comunicazioni e di dichiarazioni di immissioni in consumo dei depositi fiscali, ove applicabili.

Per quanto riguarda, infine, gli oli vegetali chimicamente non modificati trasferiti ad impianti di produzione di biodiesel, si chiarisce che gli stessi possono essere scortati da un semplice documento commerciale, in quanto non destinati direttamente ad usi tassati; resta inteso che l'impianto ricevente provvederà a prendere in carico tali prodotti sulle scritture contabili fiscali.

I depositi fiscali che attualmente commercializzano oli minerali e che volessero commercializzare anche oli vegetali o ogni altro prodotto di cui al comma 1 dell'art. 21, dovranno presentare una denuncia suppletiva di modifica del deposito all'Ufficio territorialmente competente.

Solamente per gli stabilimenti la cui produzione è destinata interamente alle destinazioni per usi energetici si rende applicabile la disciplina prevista dal TUA e relative disposizioni di applicazione per gli stabilimenti di produzione di prodotti energetici, anche per quanto riguarda la disciplina dei consumi interni di cui all'art.22.

11 Energia elettrica

Con l'art. 1, dalla lettera l) alla lettera v), del Decreto, sono apportate le necessarie modifiche al Titolo II del TUA, concernente il regime impositivo sull'energia elettrica, per adeguarlo alla Direttiva che ne ha armonizzato la tassazione, mantenendone la natura di imposizione sul consumo.

Infatti, l'art 21 della Direttiva dispone che, come per il gas naturale, l'energia elettrica è sottoposta ad imposizione e diventa imponibile al momento della fornitura da parte del distributore o redistributore, specificando, nello stesso dispositivo, che un'entità che produce elettricità per uso proprio è considerata un distributore e chiarendo, nelle note a verbale, già richiamate in merito al gas naturale nel commento all'art. 26, che per distributore e redistributore si intende la persona fisica o giuridica che provvede alla fornitura e che procede o fa procedere alla fatturazione.

In relazione a quanto sopra, viene modificata la rubrica del predetto titolo II, eliminando il richiamo alla specifica imposizione nazionale e sono sostituiti integralmente, riformulati o modificati gli articoli dal 52 al 60.

11.1 Articolo 52 del TUA

Con il nuovo art. 52 viene definito il campo di applicazione dell'accisa sull'energia elettrica, stabilendo:

- al comma 1 il momento impositivo che, conformemente alla Direttiva, coincide con la fornitura ai consumatori finali ovvero con il consumo quando l'energia è prodotta dallo stesso soggetto che la consuma;
- al comma 2 i casi in cui l'energia elettrica non è sottoposta al regime dell'accisa;
- al comma 3, i casi in cui può essere accordata l'esenzione dall'accisa, nell'ambito di applicazione del regime impositivo.

Si evidenzia che, rispetto alla precedente struttura, risultano invertiti i commi riguardanti le esenzioni e le ipotesi di esclusione dal campo di applicazione.

In particolare, i casi di esclusione indicati al comma 2, sono quelli previsti esplicitamente dalla Direttiva, tra i quali quelli già contemplati dalla normativa vigente, salvo il caso previsto dalla lettera e-bis) del comma 3 del precedente art. 52 (relativo all'energia elettrica "prodotta nei territori montani da piccoli generatori comunque azionati quali aerogeneratori, piccoli gruppi elettrogeni, piccole centrali idroelettriche, impianti fotovoltaici, con potenza elettrica non superiore a 30 kW") non riproposto per incompatibilità con le nuove disposizioni comunitarie.

In relazione a ciò, dal 1° giugno 2007, qualora detti impianti non siano ricompresi nella previsione di cui alla lettera a) del comma 2, l'energia da essi prodotta rientra nel campo di applicazione dell'accisa e gli esercenti i medesimi impianti generatori sono soggetti agli obblighi previsti dall'art. 53 e seguenti.

Inoltre, non è riportata la dizione prevista dalla lettera e-ter) del precedente comma 3 ("impiegata come materia prima nei processi industriali elettrochimici, elettrometallurgici ed elettrosiderurgici"), ma viene posta fuori dal regime di tassazione l'energia elettrica "utilizzata principalmente per la riduzione chimica e nei processi elettrolitici e metallurgici", come previsto dalla lettera e) del nuovo comma 2.

Si osserva che, non riproponendosi la condizione che l'energia elettrica debba assumere la valenza di "materia prima" nella realizzazione di prodotti o nella fabbricazione di materiali mediante quei particolari processi industriali, la nuova previsione amplia la portata dell'esclusione dalla tassazione all'energia elettrica utile al compimento di lavorazioni industriali classificabili in procedimenti di riduzione chimica, in processi elettrolitici o in processi metallurgici.

In relazione a tale modifica, dovranno essere riesaminate, su richiesta dei soggetti obbligati, le agevolazioni concesse limitatamente all'impiego come materia prima, per quantificare, laddove consentito dalla nuova formulazione, i consumi di energia elettrica riconducibili ai processi industriali specificati.

Per le realtà operative, i cui consumi di energia elettrica potranno ora aver titolo al riconoscimento dell'esclusione dalla tassazione e per quelle alle quali è stata in precedenza negata, in mancanza di quelle necessità intrinseche richieste per il riconoscimento della particolare funzione di impiego come materia prima, cui connotare il consumo di energia elettrica, dovrà essere prodotta dal soggetto obbligato apposita istanza all'Ufficio territorialmente competente, in osservanza di quanto previsto dall'art. 55.

In considerazione del carattere innovativo della disposizione, si rende necessario procedere ad un censimento dei processi per i quali verrà richiesta l'applicazione dell'agevolazione.

A tal proposito, gli Uffici competenti comunicheranno all'Area Centrale Verifiche e Controlli Tributi Doganali e Accise – Laboratori Chimici, ai fini dell'acquisizione di un parere vincolante, i processi per i quali hanno proceduto in via provvisoria all'accoglimento ovvero al diniego, dandone notizia alle rispettive Direzioni Regionali, le quali provvederanno ad inviare a questa Area Centrale una situazione dell'applicazione della disposizione in parola, con cadenza semestrale.

Sarà, inoltre, considerata **non più soggetta a tassazione**, l'energia elettrica "impiegata nei processi mineralogici", come previsto dalla lettera f), ossia limitatamente ai consumi connessi ai processi classificati nella Nomenclatura generale delle attività economiche nelle Comunità europee sotto il codice DI 26 "Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi" nel regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 29/2002.

Anche per questa nuova disposizione dovrà essere attivato un monitoraggio; pertanto, gli Uffici competenti provvederanno ad informare, in merito alle richieste pervenute ed all'esito delle stesse, le rispettive Direzioni Regionali che, con le modalità sopra evidenziate, riferiranno a questa Area Centrale.

Infine, viene introdotta una nuova fattispecie di consumo di energia elettrica, non sottoposto ad accisa, connesso alla produzione di beni con elevata incidenza del costo dell'energia stessa: in particolare si tratta dei casi nei quali l'energia elettrica è "impiegata per la realizzazione di prodotti sul cui costo finale, calcolato in media per unità, incida per oltre il 50 per cento", come previsto dalla lettera g).

Al riguardo, la stessa Direttiva, chiarisce che per "costo di un prodotto" si intende la somma degli acquisti complessivi di beni e servizi e dei costi per il personale, aumentata del consumo di capitale fisso a livello di impresa. Questo costo è calcolato in media per unità. Per "costo dell'elettricità", si intende l'effettivo valore d'acquisto dell'elettricità o il costo di produzione della stessa se è generata nell'impresa.

Si ribadisce che, per i suddetti nuovi casi di esclusione dal regime impositivo, ossia le fattispecie elencate alle lettere e), f) e g), del comma 2 del nuovo art. 52, **potrà essere accordata l'esclusione solo previa verifica da parte dell'Ufficio territorialmente competente**, sia per la novità rappresentata che dovrà essere monitorata anche al fine di univoche modalità di applicazione, sia per la necessità di distinguere i consumi ad essi riconducibili rispetto al consumo globale di energia dello stabilimento industriale nel quale le lavorazioni in questione sono realizzate -lettere e) ed f)-, ovvero per il riconoscimento dell'incidenza del valore dell'energia elettrica sul costo finale dei prodotti realizzati -lettera g)-.

Per tale ultima necessità, occorrerà monitorare le richieste che perverranno al fine di analizzare le casistiche e valutare i criteri più opportuni o la documentazione idonea all'applicazione del particolare trattamento, che sarà oggetto di successive e più specifiche direttive.

Nella nuova struttura dell'art. 52, vengono riproposte al comma 3 le fattispecie per cui è prevista, in particolare per l'energia elettrica, l'esenzione dall'accisa, in aderenza con quanto disposto dalla Direttiva in materia di esenzioni obbligatorie.

Riguardo ai casi di esenzione si fa presente, preliminarmente, che valgono ora anche per l'energia elettrica quelli previsti in generale dall'art. 17 del TUA per i prodotti sottoposti ad accisa consumati da tutti i soggetti ivi elencati, ad eccezione

delle forze armate nazionali, destinatarie com'è noto di una specifica deroga accordata all'Italia, limitatamente agli oli minerali.

Si evidenzia, inoltre, che non sono state riproposte, per incompatibilità con la normativa comunitaria, le attuali previsioni di cui al comma 2 lettere a), e), g), h), i); pertanto, dal 1° giugno 2007 sarà soggetta ad accisa l'energia elettrica destinata ad uso di illuminazione di aree pubbliche, di autostrade, di aree scoperte nell'ambito di fiere, di aeroporti ovvero utilizzata nelle segnalazioni luminose per la sicurezza del traffico autostradale, aereo, marittimo ed idroviario; impiegata in esperienze per scopi scientifici o didattici; impiegata nell'esercizio delle intercomunicazioni telegrafiche, telefoniche, radiotelegrafiche e radiotelefoniche nonché per il funzionamento degli impianti televisivi e radiofonici riceventi e trasmittenti; impiegata per l'illuminazione degli esterni di edifici ed altri monumenti cittadini di carattere civile e religioso, di zone archeologiche, ville monumentali appartenenti al demanio pubblico, di zone dove sorgono fenomeni naturali di notevole interesse turistico; impiegata per l'areazione di gallerie autostradali.

Riguardo all'esenzione prevista dalla lettera n) del precedente comma 2, non riproposta, si tenga conto che gli impieghi di energia elettrica "come riscaldamento negli usi indispensabili al compimento di processi industriali veri e propri" nonché quelli connessi ai processi elettrochimici, sono in larga misura contemplati nelle fattispecie di esclusione dalla tassazione di cui alle lettere e) ed f) del comma 2, precedentemente commentate.

Un'ulteriore precisazione è dovuta in merito all'esenzione di cui alla lettera f) del precedente comma 2, che viene riproposta come esenzione di portata più ampia, riferita all'energia elettrica "utilizzata per l'attività di produzione di elettricità e per mantenere la capacità di produrre elettricità", con la lettera a) del nuovo comma 3.

Al riguardo, l'esenzione è stata finora accordata a tutta l'energia elettrica consumata nell'attività di produzione dell'energia elettrica in forza di quanto stabilito dall'art. 28, comma 3, legge 23.12.2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) che, estendendo all'imposta tutte le agevolazioni previste dall'addizionale erariale, ha consentito, dal 1° gennaio 2001, di esentare dall'imposta i consumi per attività di produzione, trasporto e distribuzione dell'energia elettrica.

Attesa la differente lettera della nuova previsione normativa, si richiama l'attenzione degli uffici sull'urgenza di una ricognizione delle agevolazioni finora

accordate, affinché possa essere correttamente applicato, dal 1° giugno 2007, il nuovo regime di tassazione.

Il nuovo assetto dei consumi tassati, non soggetti o esenti, avrà certamente incidenza sul debito d'imposta, ma considerato che l'adeguamento sarà soggetto a tempi tecnici per la valutazione dei consumi di energia elettrica in fattispecie precedentemente non discriminate nel computo delle forniture e tenuto conto delle modalità di versamento proprie del settore, si ritiene che possano essere mantenute invariate le rate di acconto calcolate in base ai consumi dell'anno precedente. Resta fermo l'accertamento dei consumi tassati, esenti o non sottoposti, in sede di dichiarazione di consumo e la liquidazione delle differenze accertate con il conguaglio da effettuarsi entro il giorno 16 del mese di marzo 2008.

Per gli esercenti officine di produzione di energia elettrica per uso proprio, che pagano l'imposta con canone di abbonamento, si dovrà procedere alla revisione straordinaria del canone.

Per completezza di esposizione si richiama anche il comma 4 che non apporta alcuna modifica rispetto all'esistente, riproducendo sostanzialmente le disposizioni contenute nel comma 4 del precedente art. 52 (prove ed esperimenti di lavorazione).

11.2 Articolo 53 del TUA

Proseguendo con la disamina dell'art. 1, la lettera n) sostituisce l'art. 53, concernente "Denuncia di officina e licenza di esercizio", con il nuovo dispositivo, riguardante "Soggetti obbligati e adempimenti", che individua i soggetti obbligati al pagamento del tributo ed i conseguenti adempimenti, in maniera aderente al nuovo sistema impositivo.

In relazione ai soggetti obbligati, si osserva che non è più il "fabbricante", in quanto esercente l'officina di produzione di energia elettrica, tenuto agli obblighi ed agli adempimenti prescritti, bensì è colui che fornisce l'energia elettrica ai consumatori finali ovvero la consuma per uso proprio in presenza di particolari condizioni oggettive, quali l'autoproduzione (o, meglio, l'autofornitura) o l'acquisto con disponibilità di potenza superiore a 200 kW, a cui segue un utilizzo in impieghi soggetti a diversa tassazione.

Nel comma 2 del nuovo art. 53, sono stati correttamente inseriti, insieme agli acquirenti per uso proprio di cui alla lettera a), che possono essere a richiesta riconosciuti soggetti obbligati, coloro che usufruiscono di due o più forniture,

individuati nella lettera b), attualmente annoverati tra i soggetti obbligati indipendentemente dall'entità del consumo, pertanto, con la nuova disposizione, è data facoltà all'acquirente consumatore che usufruisce, nel medesimo ambito in cui opera, di una pluralità di forniture, di assumere direttamente gli obblighi del pagamento dell'accisa solo quando si rende necessario e conveniente in relazione all'applicazione degli scaglioni di consumo, onde evitare la ripetizione dell'addizionale provinciale su ogni singola fornitura.

Un'altra novità è rappresentata, come per il gas naturale, dalla disposizione che obbliga i soggetti non aventi sede nel territorio nazionale, che intendono vendere l'energia elettrica ai consumatori finali, a designare una società nazionale registrata presso l'Ufficio territorialmente competente, la quale diventa a tutti gli effetti soggetto obbligato per le forniture effettuate ai consumatori finali.

Gli adempimenti previsti dall'articolo in esame ricalcano sostanzialmente quelli già previsti dalla vigente normativa con i dovuti aggiustamenti, non essendo più dovuta la denuncia di officina, bensì la denuncia dell'attività che si intende svolgere e per la quale si assume la qualifica di soggetto obbligato; solo nel caso in cui viene esercitata un'officina di produzione o di acquisto per uso proprio o per forniture a consumatori finali, rimane obbligatoria la licenza di esercizio, da rilasciarsi previa verifica degli impianti, soggetta al pagamento del diritto annuale nei termini stabiliti dall'art. 63 del TUA.

Nei casi in cui l'attività di vendita di energia elettrica ai consumatori finali non è realizzata mediante l'esercizio di una officina elettrica, sarà soggetta non più ad una licenza, bensì ad un'autorizzazione.

Per evitare soluzioni di continuità all'operatività dei soggetti, si prescinde dalla presentazione di una nuova denuncia, per i soggetti obbligati già attivi alla data di entrata in vigore del Decreto e, verificata l'assenza di condanna, passata in giudicato, per reati connessi all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici o sull'energia elettrica, per i quali è prevista la pena della reclusione, si considereranno valide le licenze già rilasciate, laddove ancora necessarie mentre, riguardo ai soggetti obbligati non titolari di officina, gli Uffici provvederanno a sostituire le licenze con analoghe autorizzazioni.

Nulla è innovato rispetto alle modalità di calcolo della cauzione, mentre riguardo alle modalità di concessione dell'esonero dal prestare la cauzione (riportate in questo articolo e, pertanto, non più presenti nel nuovo art. 57), si

evidenzia che le “aziende municipalizzate” non sono più incluse tra i soggetti esonerati ex lege.

Per le nuove denuncie di attività, l’Ufficio territorialmente competente è tenuto ad attivarsi al fine di provvedere al rilascio dell’autorizzazione, ovvero della licenza, non oltre il termine di sessanta giorni dal ricevimento della denuncia, fermo restando la completezza dei dati relativi alla denuncia e alla cauzione prestata e salvo diniego in presenza di condanna, passata in giudicato, per reati connessi all’accertamento ed al pagamento dell’accisa sui prodotti energetici o sull’energia elettrica, per i quali è prevista la pena della reclusione.

In ultimo, si evidenzia lo slittamento del termine di presentazione della dichiarazione annuale di consumo, da effettuarsi, già dalla dichiarazione relativa all’anno 2007, entro il mese di marzo dell’anno successivo.

11.3 Articolo 53-bis del TUA

Con la lettera o) del Decreto in esame, viene introdotto un nuovo articolo, il 53-bis, che concerne gli adempimenti di quei soggetti che, pur esercendo un’officina elettrica per la produzione ovvero una rete per il trasporto o la distribuzione di energia elettrica, non la forniscono ai consumatori finali, né la consumano per uso proprio e, pertanto, non rientrano nel novero dei soggetti obbligati, ma ai quali vengono comunque richiesti gli adempimenti che si rendono necessari ai fini del monitoraggio e del controllo sull’energia elettrica prodotta, immessa in rete ovvero trasportata per conto dei venditori.

Per tali soggetti è prevista una comunicazione da fornire all’Ufficio territorialmente competente, nella quale viene rappresentata l’attività che si intende svolgere e vengono descritti gli impianti utilizzati. Quindi, non saranno più previste né la denuncia di attività né la licenza di esercizio.

Di conseguenza, dovrà essere ritirata la licenza e chiuso il relativo conto ditta nella contabilità tributi gestita dall’Ufficio territorialmente competente ai soggetti che già svolgono le attività di produzione e di vettoriamento, quando non siano coesistenti consumi per usi propri o attività di vendita ai consumatori finali.

Dovrà, invece, essere mantenuto, o rilasciato ex novo, il codice ditta, necessario per la presa in carico della dichiarazione annuale che tali soggetti sono tenuti a presentare per i fini suddetti.

Nelle realtà operative del mercato elettrico, tenuto conto che sia chi produce, sia chi trasporta l’energia elettrica, necessita della stessa per il funzionamento e per la

sicurezza dei propri impianti, le tipologie previste dall'art. 53-bis si concretizzano solo nel caso in cui l'elettricità consumata per lo svolgimento di dette attività viene fatturata da altri soggetti obbligati.

Si evidenzia, inoltre, che al comma 4 del nuovo art. 53-bis, viene prescritto, ai gestori delle reti di distribuzione, di comunicare tempestivamente ai venditori i dati relativi all'energia elettrica consegnata ai consumatori finali; ciò al fine di porre tali soggetti in condizione di poter compilare correttamente la dichiarazione annuale di consumo, con le quantità di energia elettrica effettivamente fornite nel corso dell'anno in dichiarazione.

11.4 Altre modifiche al titolo sull'energia elettrica del TUA

Con la lettera p), del provvedimento in esame, viene correttamente riformulato un precedente riferimento normativo concernente definizioni di carattere tecnico delle officine elettriche.

Con le successive lettere q) ed r) sono riformulati, rispettivamente, gli attuali articoli 55 e 56, in conformità con i precedenti articoli, senza apportare modifiche sostanziali alle modalità di accertamento, liquidazione e versamento dell'accisa rispetto a quelle vigenti per l'imposta di consumo, salvo quanto attiene alla scadenza della rata di acconto relativa al mese di agosto, che sarà versata entro il giorno 20 anziché entro il 16 ed allo slittamento del termine di versamento del conguaglio, da effettuare entro il giorno 16 del mese di marzo in coerenza con il termine di presentazione della dichiarazione di consumo stabilito dall'art. 53.

In ragione del mutato assetto in corso d'anno, riguardo sia ai casi di esenzione che per le fattispecie non sottoposte ad accisa, si fa presente che sarà predisposto un nuovo schema del modello di dichiarazione dei consumi per l'anno in corso, che renda possibile rappresentare la tassazione in atto fino al 31 maggio e il nuovo regime a partire dal 1° giugno e, conseguentemente, la determinazione delle rate di acconto per l'anno 2008 sarà effettuata sulla base dei consumi soggetti ad accisa secondo il nuovo regime, rapportati all'intero anno.

Con le lettere s), t), u), vengono introdotte alcune lievi modifiche terminologiche, rispettivamente agli articoli 57, 58 e 59 del TUA, al fine di renderli coerenti con le innovazioni previste dalla Direttiva.

Con la lettera v), viene sostituito l'art. 60, confermando che per le addizionali sul consumo di energia elettrica valgono le stesse disposizioni per l'accisa

sull'energia elettrica, con la sola eccezione della norma concernente le ipotesi di esenzione dall'accisa.

12 Usi esenti e agevolati (Tabella A)

Qualora i prodotti energetici siano avviati ad impieghi agevolati trovano applicazione le riduzioni dell'aliquota d'accisa o le esenzioni previste dalla Tabella A allegata al TUA, con le eventuali limitazioni previste in essa o nella vigente disciplina di dettaglio.

Con la lettera cc) dell'art.1,comma 1, del Decreto vengono introdotte alcune modifiche alla Tabella A sopra richiamata, tra le quali si segnalano in maniera particolare le seguenti.

12.1 Punto 5: "Impieghi in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, silvicoltura, piscicoltura e florovivaistica"

Al punto 2), viene modificato il punto 5 della Tabella A sopra riportato con l'inserimento della previsione dell'esenzione dall'accisa rispetto agli *"oli vegetali non modificati chimicamente"* impiegati nelle attività suddette.

L'esenzione in parola trova fondamento nel paragrafo 3 dell'art. 15 della direttiva 2003/96/CE e la relativa applicabilità è subordinata, ai sensi del comma 2 dell'art. 1 del Decreto in questione, alla preventiva autorizzazione comunitaria. **Si fa riserva, pertanto, di fornire ulteriori chiarimenti in proposito all'esito della procedura comunitaria di notifica**.

In riferimento a tale agevolazione si fa presente che l'art. 8 del Decreto estende agli oli di origine vegetale utilizzati nelle coltivazioni sotto serra la vigente esenzione fiscale prevista fino al 31 dicembre 2007 dalla legge finanziaria per l'anno in corso (legge 27.12.2007, n. 296, art. 1, comma 1, lett. h) rispetto al gasolio destinato al predetto impiego.

Ai fini dell'applicazione della cennata esenzione, a partire dal 1° giugno p.v., la determinazione dei consumi degli oli vegetali in parola dovrà essere effettuata sulla base di quanto previsto dall'art.1, comma 4 del DM 26.02.2002, nelle more dell'eventuale aggiornamento della Tabella allegata al predetto decreto da parte del competente Ministero.

Per ciò che concerne i presupposti, le modalità e gli adempimenti necessari alla fruizione del beneficio fiscale si fa rinvio a quanto previsto dal DM 14.12.2001, n.

454 in quanto applicabile, tenuto conto che per detti prodotti vegetali non è, al momento, espressamente prevista la denaturazione.

12.2 Punto 10:"Gas naturale impiegato negli usi di cantiere e nelle operazioni di campo per la coltivazione degli idrocarburi"

Ai punti 3) e 4), viene modificato il punto 10 della Tabella A.

Viene prevista, in luogo della previgente esenzione fiscale, l'applicazione di un'aliquota d'accisa ridotta pari ad euro 11,73 per mille mc rispetto al gas naturale impiegato negli usi ivi previsti, adeguando il livello di tassazione del gas naturale destinato a tali particolari impieghi del gas naturale ai livelli minimi comunitari stabiliti dalla direttiva.Tale trattamento fiscale viene inoltre esteso anche al gas naturale impiegato nei motori fissi.

12.3 Punto 11:"Produzione diretta o indiretta di energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l'imposta di consumo sull'energia elettrica e autoproduzione di energia elettrica"

Al punto 5), viene modificato il punto 11 della Tabella A, con l'introduzione dell'esenzione dall'accisa afferente gli oli vegetali non modificati chimicamente, utilizzati per la produzione di energia elettrica.

Viene inoltre previsto l'inserimento (dopo la voce olio combustibile ed altri oli minerali greggi) di un'aliquota specifica pari ad euro 2,60 per mille kg rispetto al carbone, alla lignite e al coke (codici NC 2701, 2702, 2704) che vengono sottoposti ad una specifica aliquota d'accisa quando destinati a tale particolare uso.

Al riguardo si rinvia a quanto già illustrato nel paragrafo 4.

12.4 Punto 14: "Produzione di ossido di alluminio e di magnesio dall'acqua di mare"

Al punto 6), viene modificato il punto 14 della Tabella A, che prevede una specifica esenzione dall'accisa rispetto agli oli minerali impiegati per la produzione di ossido di alluminio.

Come già anticipato il comma 13 del nuovo art. 21 in attuazione dell'art. 2, par. 4, lettera *b)* della direttiva 2003/96/CE, stabilisce che non sono soggetti ad accisa i prodotti energetici utilizzati per la riduzione chimica, nei processi elettrolitici, metallurgici e mineralogici classificati alla voce DI 26 di cui al regolamento (CEE)

n. 3037/90, del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea.

Per rendere tale disposizione coerente con la citata disposizione viene soppressa la previsione dell'esenzione dall'accisa rispetto ai prodotti energetici impiegati per la produzione di ossido di alluminio in quanto tale attività rientra nella categoria dei processi metallurgici.

Viene mantenuta la vigente esenzione fiscale rispetto ai prodotti energetici impiegati per la produzione di magnesio da acqua di mare.

12.5 Punto 15: "Gas di petrolio liquefatti utilizzati negli impianti centralizzati per usi industriali"

Al punto 7), viene modificato il punto 15 della Tabella A con l'inserimento nel relativo testo della previsione agevolativa già contenuta nell'art. 58 della legge 21.11.2000, n. 342, con la quale è stata prevista l'applicazione dell'aliquota ridotta al 10% anche rispetto al GPL impiegato dagli autobus urbani ed extraurbani adibiti al servizio pubblico.

12.6 Altre modifiche della Tabella A

Al punto 8), vengono introdotte modifiche terminologiche alla nota (1) alla Tabella A, al fine di armonizzarne il testo con quello dell'art. 14, par. 1, lettere *b)* e *c)* della direttiva 2003/96/CE;

Al punto 9), viene previsto l'inserimento di una nota (2) alla Tabella A al fine di fornire una definizione degli "usi industriali" sulla base di quanto previsto dall'art. 26, comma 3 come ora riformulato.

13 Altre disposizioni del Decreto

13.1 Disposizioni in materia di aliquote di accisa e di imposta sul valore aggiunto sul gas naturale per combustione per usi civili

L'**articolo 2** del Decreto introduce, a decorrere dal 1° gennaio 2008, una sostanziale modifica alla struttura impositiva del gas naturale per combustione per usi civili, attualmente basata sulla destinazione d'uso del prodotto e correlata al sistema tariffario articolato per tipologie di usi (T1 e T2) di cui al provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986.

Tale modifica si è resa necessaria in quanto, a seguito della liberalizzazione del mercato del gas, l'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas, competente per gli

aspetti tariffari, ha delineato un nuovo sistema tariffario articolato per fasce di consumo, con conseguente superamento delle tariffe T1 e T2, che sono rimaste in vigore, in virtù di apposita disposizione legislativa, solo ai fini fiscali.

La nuova struttura impositiva del gas naturale per combustione per usi civili è articolata in quattro fasce di consumo, cui competono distinte aliquote di accisa.

In questa fase di superamento delle tariffe T1 e T2 e di introduzione della tassazione per fasce di consumo, che decorre dal 1° gennaio 2008, viene mantenuta la diversità di tassazione esistente tra i territori del Centro-Nord e quelli del Sud d'Italia.

Invero, con il **comma 1, lett. a)** viene determinata la misura delle aliquote di accisa dei territori diversi dal Mezzogiorno d'Italia, per i quali si provvede con la successiva lettera b).

In particolare, alla lettera a) è stabilito che:

- ***nella prima fascia*** rientrano i consumi fino a 120 metri cubi annui, sottoposti ad una minima tassazione (euro 0,044 per metro cubo);
- ***nella seconda fascia*** rientrano i consumi superiori a 120 metri cubi annui e fino a 480 metri cubi annui, per i quali si ha un incremento dell'aliquota di accisa rispetto alla prima fascia (euro 0,175 per metro cubo);
- ***nella terza fascia*** rientrano i consumi superiori a 480 metri cubi annui e fino a 1560 metri cubi annui, sottoposti ad un tassazione inferiore rispetto alla seconda fascia (euro 0,170 per metro cubo);
- ***nella quarta fascia*** rientrano i consumi superiori a 1560 metri cubi annui, per i quali si ha un incremento dell'aliquota di accisa (0,186 per metro cubo), rispetto alle precedenti fasce.

Il **comma 1, lett. b),** individua la misura delle aliquote di accisa nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi sul mezzogiorno d'Italia, approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218.

In particolare, le aliquote di accisa, per i predetti territori, sono determinate come segue:

- per consumi fino a 120 metri cubi annui: euro 0,038 per metro cubo;

- per consumi superiori a 120 metri cubi annui e fino a 480 metri cubi annui: euro 0,135 per metro cubo;
- per consumi superiori a 480 metri cubi annui e fino a 1560 metri cubi annui: euro 0,120 per metro cubo:
- per consumi superiori a 1560 metri cubi annui: euro 0,150 per metro cubo.

Il **comma 2,** stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2008, con decreto da adottare entro il mese di febbraio di ogni anno, il Ministro dell'economia e delle finanze, procede ad interventi di riduzione delle aliquote di accisa per i territori diversi dal Mezzogiorno d'Italia, di cui al comma 1, lett. a) dell'articolo 2 in esame.

Il **comma 3,** autorizza, per l'anno 2008 la spesa di 98.000.000 di euro stabilendo che, a decorrere dall'anno 2009, si provvede, con appositi stanziamenti di bilancio, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lett. d), della legge 5 agosto 1978, n. 468.

I predetti commi riproducono il contenuto dell'articolo 14 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria per l'anno 2002) che dispone interventi di riduzione delle aliquote di accisa nei territori diversi dal Mezzogiorno d'Italia in funzione del completamento progressivo del processo di armonizzazione e riavvicinamento della tassazione nelle diverse zone geografiche del Paese. In virtù di tale disposizione e sulla base di appositi stanziamenti autorizzati per le suddette finalità, sono stati emanati diversi decreti ministeriali, con validità annuale, l'ultimo dei quali è il D.M. 23 febbraio 2007 , con il quale sono state determinate, per l'anno 2007, le aliquote di accisa per l'impiego in combustione per usi civili per i consumi nei territori diversi da quelli di cui al citato articolo 1 del D.P.R. n. 218/1978.

Il **comma 4**, abroga, a far data dal 1° gennaio 2008, il citato articolo 14 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, riprodotto nei precedenti commi 2 e 3 dell'articolo 2 in esame.

Infine, il **comma 5,** stabilisce che, a partire dal 1° gennaio 2008, al nuovo sistema di tassazione del gas naturale articolato per fasce di consumo ed in particolare alle prime due fasce di consumo, ossia per i consumi fino a 480 metri cubi annui è applicata l'aliquota IVA del 10%.

13.2 Disposizioni in materia di imposta addizionale regionale sul gas naturale

L'**articolo 3** del Decreto apporta modifiche lessicali alle disposizioni legislative in materia di addizionale regionale all'accisa sul gas metano usato nelle regioni a statuto ordinario come combustibile, nonché in materia di imposta regionale sostitutiva della predetta addizionale, allo scopo, da un lato, di sostituire, conformemente al disposto della Direttiva, l'oggetto dell'imposizione tributaria (gas naturale in luogo di gas metano) e dall'altro per rendere i medesimi tributi regionali coerenti con le modifiche introdotte per il tributo erariale.

In particolare:

- le **lettere a) e b) del comma 1** apportano modifiche al decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, sostituendo le parole "gas metano" e "imposta di consumo" rispettivamente con le parole "gas naturale" e "accisa";
- la **lettera c) del predetto comma**, sostituisce l'articolo 10 del citato decreto legislativo, stabilendo che l'addizionale regionale e l'imposta regionale sostitutiva, sono dovute dai medesimi soggetti previsti per l'accisa sul gas naturale individuati nei commi 7 e 8 del nuovo articolo 26 del TUA.

Il versamento dei predetti tributi è effettuato in favore della regione dove ha luogo il consumo del gas naturale.

La dichiarazione annuale di cui al comma 13 del citato articolo 26 del TUA è presentata in copia anche alla Regione competente per territorio, entro il mese di marzo.

Per il versamento dei tributi regionali a ciascuna regione, valgono gli stessi termini e le stesse modalità previsti per l'accisa sul gas naturale di cui al citato comma 13 dell'articolo 26 del TUA.

I **commi 2, 3 e 4** apportano modifiche lessicali all'articolo 10 del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, all'articolo 1, comma 153 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e all'articolo 8, comma 1 della legge 8 maggio 1998, n. 146, sostituendo le parole "gas metano" e "imposta di consumo" rispettivamente con le parole " gas naturale" e "accisa".

13.3 Adeguamento della normativa delle Regioni

L'articolo 4 del Decreto dispone che le Regioni debbono adeguare la propria normativa conformandola alle disposizioni di cui ai precedenti articoli 2 e 3 del medesimo Decreto.

13.4 Imposta addizionale comunale e provinciale sull'energia elettrica

L'**art. 5 del Decreto** in esame sostituisce l'art. 6 del D.L. 28.11.1988, n. 511, convertito con modificazioni dalla legge 27.1.1989, n. 20 e successive modificazioni, riscrivendo le disposizioni concernenti l'addizionale comunale e provinciale all'accisa sull'energia elettrica e non apportando, comunque, modifiche sostanziali, in relazione alle modalità di applicazione e di versamento del tributo.

Si riportano di seguito le aliquote di accisa e le nuove aliquote dell'addizionale sul consumo dell'energia elettrica.

Accisa:

- per qualsiasi applicazione nelle abitazioni: euro 0,004700 per ogni kWh
- per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni: euro 0,00310 per ogni kWh

Addizionale comunale:

- per qualsiasi uso effettuato nelle abitazioni di residenza anagrafica: euro 18,59 per mille kWh
- per qualsiasi uso effettuato nelle seconde case: euro 20,40 per mille kWh

Addizionale provinciale:

- per qualsiasi uso effettuato in locali e luoghi diversi dalle abitazioni: euro 9,30 per mille kWh, fino a 200.000 kWh di consumo al mese. Con deliberazione, da adottarsi entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, le province possono incrementare la misura di euro 9,30 per mille kWh fino a euro 11,40 per mille kWh.

13.5 Incremento dell'aliquota d'accisa sul gasolio usato come carburante

Si segnala che **l'art. 6 del Decreto** stabilisce che a partire dal 1° giugno 2007 l'aliquota d'accisa relativa al gasolio usato come carburante viene aumentata da euro 416,00 a euro 423,00 per mille litri di prodotto.

Tale incremento potrà essere rimborsato, con le consuete modalità di cui al DPR 9 giugno 2000, n. 277, anche mediante compensazione, agli esercenti l'attività di autotrasporto di merci nonché ad alcune categorie degli esercenti l'attività di trasporto di persone.

Anche il riconoscimento del beneficio del rimborso dell'incremento dell'aliquota del gasolio nei confronti dei suddetti esercenti é subordinato alla preventiva approvazione comunitaria, all'esito della quale si provvederà a fornire ulteriori indicazioni.

13.6 Abrogazione della imposta di consumo su determinati idrocarburi solidi ed emulsionati

Come già detto al paragrafo 9, **l'articolo 7 del Decreto** dispone l'abrogazione dell'articolo 8, commi 7, 8 e 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 con il quale era stata introdotta un'imposta di consumo su carbone, coke di petrolio e Orimulsion.

Data la peculiarità e la novità di applicazione di molti degli istituti introdotti, è importante richiamare l'attenzione di codeste Direzioni Regionali affinché operino un monitoraggio puntale e portino tempestivamente a conoscenza delle Aree Centrali dell'Agenzia le problematiche che insorgeranno.

La presente circolare è stata esaminata dal Comitato strategico e di indirizzo permanente dell'Agenzia, che ha espresso parere favorevole nella seduta del 24 maggio 2007.

Il Direttore dell'Area Centrale